



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3. Gara n. 8342449.
Tipo Atto	Indizione di gara.
Struttura Proponente	Decreto del Dirigente
Dipartimento Competente	Settore stazione unica appaltante regionale
Soggetto Emanante	Direzione centrale organizzazione
Responsabile Procedimento	Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile	Tiziana TAZZOLI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;
- l'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)" e ss.mm.ii.
- la L.r. 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la L.r. 12 novembre 2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria";
- la L.r. 29 dicembre 2020 n. 34 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023";
- la L.r. 29 dicembre 2020 n. 33 "Legge di stabilità per la Regione Liguria per l'anno finanziario 2021";
- la D.G.R. n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: "Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali";
- la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l'altro, ulteriore "Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale";
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;

- la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”*, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.) esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del Settore Regionale Allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante *“Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”*;
- la D.G.R. n. 354 del 23 aprile 2021 recante *“Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”*;
- del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo, sottoscritto in data 30/12/2020, fra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata Sintel, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione della piattaforma di e-procurement denominata Sintel e per l’utilizzo della stessa per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 la quale, all’art. 1, comma 1, prevede che *“Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* e all’art. 3 stabilisce altresì che, *per l'espletamento delle attività previste dall'Ordinanza stessa, “il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

VISTI:

il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 il quale, in applicazione della normativa sopra richiamata, ha nominato quale “Soggetto attuatore”, il Presidente della Regione Liguria;

il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il cui art. 122 comma 1 prevede che *“... Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto...”*;

RICHIAMATE tutte le successive disposizioni normative adottate a livello statale aventi ad oggetto misure atte al contenimento della predetta emergenza sanitaria nonché, al contempo, il rilancio degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale fra cui, ex multis, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni);

DATO ATTO che, in applicazione degli atti di cui sopra ed a latere dei contratti già vigenti, la Centrale di Acquisto di Ali.sa, oggi S.U.A.R., aveva intrapreso numerose iniziative di gara inerenti a DM e DPI, fra cui le seguenti:

- I. gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti 10 - Gara n. 7737148;
- II. gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione). Lotti 4 - Gara n. 7766266;
- III. gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti 19 - Gara n. 7865786;

CONSIDERATO che, dei 10 lotti della gara n. 7865786 relativi alla fornitura di mascherine DPI, è stato aggiudicato (con Deliberazione n. 51 del 22/02/2021) solamente il lotto 9 (MASCHEA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR SENZA VALVOLA) mentre i restanti 9 lotti non sono stati aggiudicati vuoi per mancata presentazione di offerte, vuoi per inidoneità tecnica di tutte le offerte pervenute o per sopraggiunta revoca (disposta con Deliberazione n. 98 del 29/03/2021, nel caso del lotto 13 - MASCHEA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR SENZA VALVOLA, per le motivazioni meglio illustrate in tale provvedimento);

RILEVATO che l'Accordo quadro stipulato con la Ditta Manta s.r.l., aggiudicataria del lotto 9 della gara n. 7865786, è stata completamente utilizzato ed esaurito entro il periodo di validità dello stesso, ovvero il 31/05/2021 (a seguito della proroga disposta con Deliberazione n. 98 del 29/03/2021);

PRESO ATTO che, in data 26/10/2021, è stato notificato all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino (cfr. relata di notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021), un provvedimento di sequestro disposto, in data 15/10/2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ad oggetto numerosissime forniture di mascherine DM e DPI provenienti dalla Struttura commissariale, ovunque giacenti sul territorio nazionale, ciò che ha immediatamente provocato:

- la indisponibilità dei prodotti stessi (i quali dovranno essere prontamente restituiti, stante quanto prescritto dal provvedimento di sequestro, alle strutture regionali della Protezione Civile);
- la sopravvenuta carenza di mascherine DM e DPI indispensabili per garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali;

VISTO l'art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di garantire l'approvvigionamento immediato delle mascherine DM e DPI necessarie per l'uso corrente da parte degli operatori degli Enti del S.S.R., oltrechè per ripristinare una dotazione di riserva in misura idonea a fronteggiare la situazione emergenziale tuttora in corso, oltrechè l'eventuale aumento della curva dei contagi, assicurando al contempo l'osservanza di tutti i protocolli di sicurezza ed adeguati livelli di tutela per i lavoratori;

VISTO l'articolo 7, comma 9, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 il quale consente di avviare procedure di gara non già inserite nei piani e nei programmi di acquisto “*quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari*”;

RICHIAMATA la Determinazione 329 del 16/09/2019 con la quale è stata nominata la Commissione tecnica incaricata della redazione del Capitolato Tecnico e Prestazionale della procedura di gara regionale per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), per le esigenze degli Enti del S.S.R. liguri, III edizione, inserita, con Determinazione A.Li.Sa. C.R.A. n. 526 del 16/12/2020, nella pianificazione delle procedure di gara centralizzate, ex art. 21, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 e successivamente confermata, da ultimo, con la DGR n. 655 del 23/07/2021 (di aggiornamento della programmazione, per l'anno 2021);

ATTESO che il quadro esigenziale, in termini di fabbisogni e specifiche tecniche, degli approvvigionamenti da affidare con la procedura di gara in discorso è stato definito dalla predetta Commissione Tecnica regionale in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei R.S.P.P. (istituito con Deliberazione A.Li.Sa. n. 292 del 12/08/2020) e con i Direttori del Dipartimento di Programmazione Acquisti e Controlli (P.A.C.) e del Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci e Dispositivi Medici in nome e per conto del SSR di A.Li.Sa. e trasmesso a S.U.A.R. con corrispondenza agli atti della stessa;

DATO ATTO che, con la corrispondenza agli atti della S.U.A.R., hanno trasmesso il proprio parere di congruità tecnico-economica sui fabbisogni e sulle basi di gara di cui all'Allegato A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d'asta, con ciò manifestando la volontà di adesione alla procedura di gara in discorso ed assumendo l'impegno a garantire la copertura della propria quota di spesa per il periodo contrattuale considerato, i seguenti Enti del S.S.R.:

- ASL 1 – ASL 2 – ASL 3 – ASL 4 - ASL 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino;

TENUTO CONTO che gli Uffici competenti di S.U.A.R. hanno svolto la necessaria attività istruttoria volta ad individuare condizioni essenziali di fornitura coerenti con l'attuale situazione del mercato delle mascherine DM e DPI - caratterizzato da estrema volatilità di prezzi, frammentazione dei canali di approvvigionamento e frequenti rotture di stock - con l'obiettivo di garantire almeno una minima regolarità e continuità nel tempo delle forniture al Sistema Sanitario Regionale ed hanno perfezionato le necessarie istruttorie definendo la lex specialis di gara composta dagli schemi di bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Prestazionale e Schema di Accordo quadro allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il perdurante carattere di estrema urgenza della fornitura in parola, unitamente all'elevato fabbisogno di dispositivi da affidare, rende opportuno ricorrere allo strumento di acquisto dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. senza rilancio competitivo al fine di poter disporre l'aggiudicazione della gara ed addivenire alla stipula dello Accordo stesso con tutti gli Operatori economici idonei cui affidare la fornitura in oggetto secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle condizioni di fornitura meglio dettagliate negli atti di gara allegati al presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., per l'oggetto ed il contenuto della procedura di gara di cui al presente provvedimento non risulta essere stata attivata alcuna convenzione CONSIP;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, indire la procedura di gara aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3. Gara n. 8342449;

DATO ATTO che l'importo trimestrale a base di gara ammonta ad € 742.273,00, IVA esclusa, mentre, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il valore complessivo della procedura di gara (Importo Massimo Contrattuale), comprensivo di un'opzione di proroga trimestrale e dell'eventuale incremento sino al 20% ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è pari ad € 1.781.455,20, IVA esclusa;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 il quale stabilisce che, *“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016...”*;

VALUTATO opportuno, in conformità alla succitata normativa ed avuto riguardo alla tipologia di prodotti di gara nonché alla destinazione d'uso degli stessi, fissare il termine di presentazione delle offerte nel giorno 25/11/2021 ore 12:00;

DATO ATTO che gli Enti sanitari aderenti alla presente procedura di gara, come sopra individuati, provvederanno ad emettere, tramite la piattaforma NECA, apposito Ordinativo di Fornitura (OdF) al fine di attivare le Convenzioni di fornitura stipulate da S.U.A.R. con gli Operatori economici che risulteranno aggiudicatari di ogni singolo lotto in cui è suddivisa la gara;

RITENUTO di approvare la documentazione di gara, che si unisce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente:

A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale

A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d'asta

A.2. Schema di Convenzione di Accordo quadro

B. Bando di gara (GUUE)

C. Disciplinare di gara

D. Patto di integrità

E. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

M.1 - Istanza di partecipazione

M.2 - DGUE (da allegare a modello M.1)

(eventuale) M.3 - Dichiarazione di Avvalimento

M.4 - Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma

M.5 - Dichiarazione di Offerta Tecnica

M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica

M.6 excel – Dettaglio prezzi e quantità

M.7 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

ATTESO che la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara in argomento avverrà nelle forme di legge:

in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

sui seguenti quotidiani e siti informatici:

- Messaggero nell'edizione nazionale
- Mattino nell'edizione nazionale
- Repubblica
- Il Giornale della Liguria

sul sito informatico Appalti Liguria presso l'Osservatorio regionale

sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti

sull'albo pretorio di Regione Liguria

sul sito informatico aziendale (profilo del committente);

sulla piattaforma Sintel di espletamento della procedura;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 9, L.R. 5/2008, il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale, mentre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto sarà nominato da ciascun Ente con apposito provvedimento;

DATO ATTO che:

- al pagamento delle spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, nonché della spesa relativa al versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, del contributo di gara di cui alle Deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, tenuto conto di quanto disposto dall'art.

216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla GURI del 25.01.2017, le spese di pubblicità legale della gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Regione Liguria dall'impresa aggiudicataria di ciascun lotto per la propria quota parte;

D E C R E T A:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

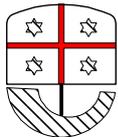
1. **Di indire** la procedura di gara aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3. Gara n. 8342449;
2. **Di dare atto** che la procedura di affidamento della fornitura oggetto di gara deve avvenire alle condizioni e secondo le modalità meglio indicate nella lex specialis di gara composta dallo schema di Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale e dallo Schema di Convenzione, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di utilizzare**, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it;
4. **Di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 9 della L.R. 5/2008, la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale,
5. **Di approvare**, in ordine all'esperimento della gara in oggetto i seguenti atti che si uniscono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - A) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale
 - A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d'asta
 - A.2. Schema di Convenzione di Accordo quadro
 - B) Bando di gara (GUUE)
 - C) Disciplinare di gara
 - D) Patto di integrità
 - E) Modalità Tecniche utilizzo SINTELModelli:
 - M.1 - Istanza di partecipazione
 - M.2 - DGUE (da allegare a modello M.1)
 - (eventuale) M.3 - Dichiarazione di Avvalimento
 - M.4 - Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma
 - M.5 - Dichiarazione di Offerta Tecnica
 - M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica
 - M.6 excel – Dettaglio prezzi e quantità

M.7 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

6. **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura di gara in oggetto nelle forme di legge, come segue:
 - in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 - per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Messaggero nell'edizione nazionale
 - Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica
 - Il Giornale della Liguria
 - sul sito informatico Appalti Liguria presso l'Osservatorio regionale
 - sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
 - sull'albo pretorio di Regione Liguria
 - sul sito informatico aziendale (profilo del committente);
 - sulla piattaforma Sintel di espletamento della procedura;
7. **Di dare atto** che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura di gara ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, mentre con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa relativa al versamento del contributo A.N.A.C. di cui alla Delibera n. 1121 del 29/12/2020;
8. **Di dare altresì atto** che gli Enti sanitari aderenti alla presente procedura di gara, come individuati nelle premesse del presente provvedimento, provvederanno ad emettere, tramite il sistema NECA, apposito Ordinativo di Fornitura (OdF) al fine di attivare le Convenzioni di fornitura che verranno stipulate da S.U.A.R. con i soggetti che risulteranno aggiudicatari di ogni singolo lotto in cui è suddivisa la gara;
9. **Di riservarsi** di procedere con successivo atto ad eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.

REGIONE LIGURIA



DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3. Gara n. 8342449.

Tramite la presente procedura di gara telematica con rilevanza comunitaria, che verrà svolta tramite una procedura di gara aperta accelerata ai sensi dell'art. 60 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120, Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (d'ora innanzi anche "Stazione Appaltante" o S.U.A.R.) intende individuare gli Operatori economici idonei alla fornitura di mascherine DM e DPI occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed in particolare:

- ASL 1 – ASL 2 – ASL 3 – ASL 4 - ASL 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino.

Si tratta di una quarta (IV) edizione di gara regionale la quale fa seguito:

- I. alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti 10 - Gara n. 7737148;
- II. alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione). Lotti 4 - Gara n. 7766266;
- III. alla gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad

oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti 19 - Gara n. 7865786.

L'urgenza di acquistare mascherine DPI per emergenza COVID-19 e di mascherine chirurgiche (DM) da utilizzare nell'uso corrente da parte degli operatori sanitari più esposti al rischio di contagio, oltretutto per ricostituire una dotazione di riserva necessaria a fronteggiare la situazione emergenziale tuttora in corso e, più in generale, per garantire le necessità assistenziali deriva dal perdurare della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che interessa tuttora l'intero territorio nazionale (COVID 19) nonché, da ultimo, dalla sopravvenuta, improvvisa indisponibilità di forniture provenienti dalla Struttura commissariale a seguito del provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria (cfr. notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021).

L'oggetto della presente procedura di gara è rappresentato dalla fornitura dei seguenti prodotti:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	CPV
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	19270000-9 (Tessuti non tessuti)
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)
3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)

L'importo stimato complessivo della procedura è pari a € **1.781.455,20** Iva esclusa.

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che S.U.A.R. ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito:

- contesto di riferimento;
- analisi del mercato;
- definizione della documentazione tecnica;
- strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark e con quanto dichiarato in sede di raccolta dei fabbisogni da parte degli Enti che aderiscono alla presente procedura.

La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna e della normativa emergenziale come riportata al seguente paragrafo.

La gara si svolge in forma telematica ex art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma di e-procurement denominata Sintel (d'ora innanzi anche solo "Piattaforma", "Sistema" o "Sintel"), raggiungibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it, in forza della D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo, sottoscritto in data 30/12/2020, fra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti,

ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione della piattaforma di e-procurement denominata Sintel e per l'utilizzo della stessa per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il ruolo di S.U.A.R. nel sistema degli acquisti aggregati di beni e servizi a favore di AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. del S.S.R.

L'Agenzia Sanitaria Regionale svolgeva le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 ed in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n. 14/2007 e s.m.i. a decorrere dall'01/01/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono state trasferite a far data dal 01/10/2016 ad A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.

A decorrere dal 1° maggio 2021, in forza della Legge Regionale n. 2/2021, A.Li.Sa ha cessato le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto che sono state trasferite a Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.). Le modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021, vengono descritte dalla D.G.R. 354/2021.

Normativa statale sull'obbligatorietà delle Convenzioni stipulate da S.U.A.R.

Anche ai fini della determinazione delle quantità oggetto di gara, appare necessario di seguito evidenziare la normativa anche secondaria che stabilisce l'obbligatorietà degli Enti Sanitari all'utilizzo delle Convenzioni poste in essere da S.U.A.R. e in particolare:

- *la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la quale stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali Acquisti di riferimento (cfr.: art. 1, comma 449 "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento") e, quindi, ad affidarsi esclusivamente ai fornitori aggiudicatari delle procedure centralizzate ai prezzi offerti in fase di gara;*
- *l'art. 11, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di controllo della spesa sanitaria, la quale stabilisce che, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al di fuori delle Convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;*
- *la legge regionale n. 34/2012, la quale stabilisce l'obbligo per gli enti del SSR di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a €40.000,00 (IE)*
- *il comma 13, lettera d), dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review) il quale stabilisce che gli Enti del SSN (ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome) per acquistare beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella "piattaforma CONSIP" (vale a dire per tutte le categorie merceologiche presenti nelle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.), devono avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. (cioè SDA e del MePA), ovvero, se disponibili, dalle CRA di riferimento, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo e la conseguenza della responsabilità amministrativa e dell'illecito*

- disciplinare;*
- *l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede, quanto segue:*
 1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
 2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonchè per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonchè gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
 3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
 - *L'art. 1 c. 510 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) giusta cui "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";*

Normativa per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

A causa della situazione di emergenza sanitaria a carattere nazionale e regionale, determinata dall'epidemia, in atto, provocata dal virus COVID-19 (l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia) sono state adottate, a livello statale disposizioni normative aventi ad oggetto misure atte al contenimento della predetta diffusione epidemica fra cui le seguenti:

- ✓ *Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza);*
- ✓ *l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 che ha previsto, all'art. 1, comma 1, che "Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale*

della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” e all’art. 3 ha stabilito altresì che, per l’espletamento delle attività previste dall’Ordinanza stessa, “il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

- ✓ il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 il quale, in applicazione della normativa sopra richiamata, ha nominato quale “Soggetto attuatore”, il Presidente della Regione Liguria;
- ✓ il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il cui art. 122 comma 1 prevede che “... *Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto...*”;

In seguito a livello statale sono state adottate numerose altre disposizioni normative aventi ad oggetto misure atte al contenimento della predetta emergenza sanitaria nonché, al contempo, il rilancio degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale fra cui, ex multis, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Infine va richiamato l’art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

Decreto Semplificazioni e riduzione dei termini procedurali quali misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19

Nella progettazione della presente procedura di gara si è tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento a quanto sancito all’art. 2 a norma del quale:

1. “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi,

salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso **con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto**”.

L'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 stabilisce che, **“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”**.

ANALISI DEL MERCATO

L'attuale situazione del mercato di mascherine (DPI e chirurgiche / DM) in costanza di epidemia risulta caratterizzata da una domanda – a livello internazionale, nazionale e locale - eccedente l'offerta con conseguente incremento dei prezzi nel settore.

L'insufficiente capacità produttiva unitamente all'imprevedibilità dell'andamento della curva dei contagi da COVID-19, hanno provocato un'estrema volatilità di prezzi, la frammentazione dei canali di approvvigionamento e frequenti rotture di stock, rendendo marcato il disallineamento fra domanda ed offerta e dando causa ad epiloghi infruttuosi o solo parzialmente soddisfacenti delle procedure di gara regionali avviate prima e durante il perdurare dell'emergenza sanitaria, come nei casi:

- gara a procedura aperta per l'affidamento, mediante procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “TNT NON STERILI” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IL.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 33. Numero gara 7627470, dove gli OO.EE. concorrenti nei primi 3 lotti di gara ad oggetto mascherine chirurgiche monouso in TNT hanno tutti ritirato la propria Offerta
- gara a procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti

alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), Lotti 19 - Gara n. 7865786, dove, dei 10 lotti relativi alla fornitura di mascherine DPI, è stato aggiudicato solamente il lotto 9 (MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR SENZA VALVOLA) e, durante il periodo di validità dell'Accordo quadro (scaduto il 31/05/2021) stipulata con la Ditta aggiudicataria, gli Enti del S.S.R. hanno completamente esaurito il massimale di spesa.

Tali procedure hanno confermato la linea di tendenza attuale ed hanno comunque rappresentato un prezioso riferimento esperienziale anche quanto ai margini di razionalizzazione della spesa regionale relativa alla fornitura in argomento mediante procedura centralizzata.

Inoltre S.U.A.R., come elemento di approfondimento, ha condotto un'analisi di confronto tra le caratteristiche salienti delle procedure di gara indette per l'acquisizione di quanto in oggetto nonché un'analisi dei costi di commercializzazione (analisi svolta su distinti periodi di fornitura, pre-epidemia ed in costanza della stessa).

I principali strumenti utilizzati per svolgere la rilevazione e l'analisi delle procedure di gara sono stati i siti di riferimento di numerose Stazioni Appaltanti, operanti a livello nazionale (ad es. l'INAIL) e locale (Enti del S.S.R., Enti locali ed altre Amministrazioni), che hanno indetto procedure di pari oggetto nell'ultimo biennio.

Per la quantificazione della base d'asta si rinvia al paragrafo dedicato all'interno della Strategia di gara.

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'acquisizione della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), per le esigenze degli Enti del S.S.R. liguri, III edizione, è stata inserita, con Determinazione A.Li.Sa. C.R.A. n. 526 del 16/12/2020, nella pianificazione delle procedure di gara centralizzate, ex art. 21, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 e successivamente confermata, da ultimo, con la DGR n. 655 del 23/07/2021 (di aggiornamento della programmazione, per l'anno 2021).

Durante lo svolgimento dei lavori istruttori da parte della Commissione tecnica incaricata (a seguito della nomina avvenuta con Determinazione A.Li.Sa. C.R.A. 329 del 16/09/2019) della redazione del Capitolato Tecnico e Prestazionale della gara ad oggetto la predetta fornitura di D.P.I. si è dovuto prendere atto di un provvedimento di sequestro disposto, in data 15/10/2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (cfr. relata di notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021 all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino) ad oggetto numerosissime forniture di mascherine DM e DPI provenienti dalla Struttura commissariale, ovunque giacenti sul territorio nazionale, ciò che ha immediatamente provocato:

- la indisponibilità dei prodotti stessi (i quali dovranno essere prontamente restituiti, stante quanto prescritto dal provvedimento di sequestro, alle strutture regionali della Protezione Civile);

- la sopravvenuta carenza di mascherine DM e DPI indispensabili per garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali;

Pertanto - visto l'art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 – S.U.A.R. ha demandato alla predetta Commissione Tecnica regionale la definizione del quadro esigenziale, in termini di fabbisogni e specifiche tecniche, degli approvvigionamenti da affidare con la procedura di gara in discorso.

Questa, avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Regionale dei R.S.P.P. (istituito con Deliberazione A.Li.Sa. n. 292 del 12/08/2020) e di A.Li.Sa. (nella persona del Direttore del Dipartimento di Programmazione Acquisti e Controlli - P.A.C. - e del Direttore del Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci e Dispositivi Medici in nome e per conto del SSR), ha eseguito:

- ✓ l'identificazione de prodotti da mettere a gara;
- ✓ l'elaborazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e dei requisiti minimi obbligatori, in mancanza dei quali si procederà ad esclusione;
- ✓ una prima stima dei fabbisogni relativi a ciascun prodotto, suddivisi per Ente sanitario.

Successivamente S.U.A.R. ha provveduto a richiedere conferma, a tutti gli Enti del S.S.R. coinvolti, delle previsioni di consumo stimate, nel periodo di validità contrattuale, tenuto conto dell'impegno di spesa a tale consumo connesso e, pertanto, della necessaria sostenibilità economico-finanziaria dell'acquisizione, quale presupposto indispensabile al fine di legittimare l'iniziativa regionale.

Sulla base dei riscontri pervenuti è stato possibile ultimare la fase progettuale di gara, identificando altresì, da parte degli Uffici competenti di S.U.A.R., le condizioni essenziali di fornitura (rese coerenti con l'attuale situazione del mercato delle mascherine DM e DPI con l'obiettivo di garantire almeno una minima regolarità e continuità nel tempo delle forniture al Sistema Sanitario Regionale) e, più in generale, la lex specialis di gara composta dagli schemi di bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Prestazionale e Schema di Accordo quadro allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del Codice degli Appalti – come corretto dal D.Lgs. 56/2017 – e delle ultime linee guida dell'ANAC.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente

STRATEGIA DI GARA

▪ ***Procedura di gara e definizione dei lotti***

L'individuazione dei 3 lotti da mettere a gara è stata eseguita dalla Commissione tecnica regionale come descritto al paragrafo *DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA*, tenuto conto:

- ✓ dei fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie liguri, effettive utilizzatrici della fornitura posta in gara.
- ✓ di quanto disposto dall'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in base ai
- ✓ della necessità di garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016.

La scelta dello strumento di acquisto dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. senza rilancio competitivo è funzionale alla disponibilità di una graduatoria di Operatori economici idonei (aggiudicatari dello stesso), cui attingere per l'affidamento della fornitura in oggetto secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle condizioni di fornitura come meglio dettagliate nel Disciplinare di gara.

La gara sarà gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel.

▪ ***Durata della Convenzione di Accordo quadro e dei Contratti di fornitura***

La durata della Convenzione di Accordo quadro è pari a 3 mesi, più 3 mesi di eventuale proroga (nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine contrattuale, non sia stato già esaurito l'Importo massimo contrattuale e comunque sino alla concorrenza dello stesso). In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice giusta quanto statuito dall'art. 122 comma 8 D.L. n. 18/2020.

È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo quadro, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, saranno recepiti dalle Amministrazioni contraenti mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (OdF).

L'emissione degli OdF sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla Convenzione tramite l'applicativo NECA della piattaforma Sintel.

Si precisa che, in deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, S.U.A.R. e le singole Amministrazioni contraenti potranno recedere dal contratto qualora intervengano a livello regionale trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente alla fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto della

fornitura, anche mediante acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo dalla Protezione Civile, dalla Struttura Commissariale o da Invitalia.

In tali casi al contraente sarà effettuata apposita comunicazione di recesso con un preavviso non inferiore a 7 giorni, senza che questi possa nulla pretendere da S.U.A.R. o dalle singole Amministrazioni utilizzatrici per la mancata fornitura e/o per i costi eventualmente sostenuti.

Al ricorrere delle medesime circostanze la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto in attesa di verificare l'effettivo avvio e la conformità delle forniture altrimenti attivate.

▪ ***Enti nel perimetro***

I fabbisogni relativi alla presente procedura di gara sono stati formalizzati dai seguenti Enti del S.S.R.:

- A.S.L. 1 – A.S.L. 2 – A.S.L. 3 – A.S.L. 4 e A.S.L. 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino.

▪ ***Quantitativi e Basi d'asta***

Quantitativi

I fabbisogni sono stati determinati dalla Commissione Tecnica regionale nominata per la gara regionale di DPI III edizione, coadiuvata dalla dal Coordinamento Regionale dei R.S.P.P. e da A.Li.Sa. (come descritto al paragrafo DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA). Detti fabbisogni sono stati riscontrati presso i Provveditorati di ciascun Ente sanitario a seguito di formale ricognizione espletata in stretta prossimità dell'indizione della procedura in discorso, tenuto conto delle giacenze attuali, dello storico recente degli scarichi di magazzino e di un'analisi prognostica sull'andamento futuro dei consumi.

Sulla base dei fabbisogni relativi ai prodotti afferenti a ciascuno dei lotti individuati sono stati calcolati i fabbisogni complessivi presunti trimestrali e semestrali (in caso di esercizio dell'opzione di proroga), per il cui dettaglio si rimanda al documento allegato A.1.1. “*Tabella fabbisogni e basi d'asta*”.

Basi d'asta

L'importo della base di gara è stato calcolato con riferimento ai seguenti parametri:

- prezzi di indizione e aggiudicazione delle precedenti iniziative di gara regionale;
- prezzi applicati sul territorio regionale derivanti attivazione di autonome procedure di acquisto sottosoglia;
- comparazione dei suddetti prezzi con quelli di mercato attualmente in vigore sul territorio regionale e nazionale così come determinati dall'inusuale alterazione dell'equilibrio fra domanda ed offerta di dispositivi atti a mitigare portata e gravità della situazione epidemica in atto.

La fornitura ammonta complessivamente – per il periodo semestrale di durata dell'appalto (opzione di proroga inclusa) – a € **1.484.546,00** al netto di IVA.

Per il dettaglio dell'importo dei singoli lotti, si rimanda all'allegato A.1.1. “*Tabella fabbisogni e basi d'asta*” annesso al presente Progetto di gara.

Sull'importo complessivo posto a base di gara è stata applicata una contingency in aumento del 20% e pertanto, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'Importo Massimo Contrattuale della presente procedura ammonta ad € **1.781.455,20** al netto di IVA, che potrà essere utilizzata per eventuali incrementi imprevisi di fornitura e/o adesione di altri Enti del SSR.

I suddetti importi non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non quantificati in quanto la presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di beni senza posa in opera.

- **Requisiti di accesso**

I requisiti di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto, pena esclusione dalla procedura, sono suddivisi in:

- a) requisiti di idoneità morale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- d) requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel Disciplinare di gara.

L'affidamento oggetto della presente procedura dovrà essere prestato anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, stante dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

- **Commissione di esperti e verifica delle Offerte**

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa in formato elettronico, una Commissione di esperti nominata in osservanza delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021.

La Commissione di esperti procederà, relativamente a ciascun singolo lotto, alla valutazione di idoneità dei prodotti offerti verificandone la corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato.

Se ritenuto necessario dalla Commissione di esperti, per la verifica di effettiva rispondenza alle predette specifiche minime fissate dal Capitolato Tecnico e Prestazionale, verrà richiesto agli Operatori economici concorrenti la consegna di idonea campionatura.

In tal caso è facoltà della Commissione di esperti ritenere di dover sottoporre detta campionatura ad una o più prove tecniche a Soggetti terzi indipendenti incaricati ad hoc.

Per maggiori informazioni sulle modalità che verranno seguite ai fini della verifica di idoneità dei prodotti offerti, ovvero di effettiva rispondenza delle caratteristiche tecniche di tali prodotti alle specifiche minime, stabilite a pena di esclusione, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale, si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

- **Criterio di aggiudicazione**

La gara è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo previa verifica dell' idoneità tecnica dei dispositivi offerti, ai sensi dell' art. 95, comma 4, del Codice, ricorrendo le condizioni di cui alla lettera b) della suddetta normativa.

Pertanto ogni lotto è aggiudicato all' Operatore economico che, avendo proposto un prodotto che presenti caratteristiche corrispondenti a quelle appositamente individuate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale, avrà offerto il minor prezzo.

Al contempo in considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l' intero territorio nazionale e della conseguente, non predeterminabile, potenziale difficoltà di approvvigionamento dei beni oggetto della presente procedura dal parte di un solo Operatore economico, si provvederà ad aggiudicare un Accordo quadro a tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti dichiarati come da DGUE e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle Offerte tecniche, fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per il lotto.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso di parità di importi offerti si provvederà ad individuare l' Aggiudicatario in base alla maggiore quantità di prodotti offerti.

Laddove entrambe le Ditte interessate concorrenti abbiano offerto la medesima quantità di prodotti, per l'aggiudicazione si procederà ad una richiesta di miglioramento delle condizioni economiche.

I prezzi unitari offerti dovranno essere espressi in Euro – IVA esclusa - con 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola e con modalità solo in cifre (SINTEL accetta solo 5 decimali dopo la virgola).

Saranno accettate offerte con prezzo uguale o inferiore alla base d' asta unitaria.

La Dirigente RUP

(Dott.ssa Tiziana Tazzoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati:

A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale

A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d' asta

A.2. Schema di Convenzione di Accordo quadro



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

ALLEGATO A.1

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3.

Gara n. 8342449

INDICE SOMMARIO

1. Oggetto e durata dell'Accordo quadro.....	3
2. Caratteristiche generali della fornitura.....	4
3. Confezionamento.....	4
4. Campionatura	4
5. Equivalenza dei prodotti offerti.....	5
6. Modalità e termini di esecuzione della fornitura.....	5
7. Garanzia e assistenza post vendita.....	7
8. Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità.....	7
9. Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	8
10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	8
11. Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	9
12. Responsabile della Fornitura	10
13. Servizi accessori e obblighi di informazione sui prodotti.....	10
14. Penali	11
15. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni contraenti.....	13
16. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di S.U.A.R.....	14
17. Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica.....	14
18. Proprietà dei prodotti	14
19. Verifiche dell'Accordo quadro e della fornitura	14
20. Riservatezza (Privacy).....	15
Allegato tecnico	17

Art. 1 - Oggetto e durata dell'Accordo quadro

1. Il presente Capitolato Tecnico e Prestazionale è relativo ad una gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di mascherine DPI per emergenza COVID-19 e di mascherine chirurgiche (DM) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3.

2. L'Accordo quadro ha una durata di mesi 3 e con possibilità di una proroga contrattuale per ulteriori 3 mesi (6 mesi di fornitura in tutto).

3. La fornitura ha come obiettivo primario l'approvvigionamento immediato, da parte degli Enti sanitari del S.S.R., di mascherine DM (chirurgiche) e mascherine DPI in conseguenza del provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria (cfr. notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021) su diverse forniture di mascherine DM e DPI provenienti dalla Struttura commissariale e conseguente indisponibilità degli stessi. La presente fornitura consentirà, pertanto, la costituzione di una dotazione tanto per l'uso corrente quanto di riserva necessaria a fronteggiare la situazione emergenziale tuttora in corso, oltreché l'eventuale aumento della curva dei contagi, assicurando al contempo l'osservanza di tutti i protocolli di sicurezza ed adeguati livelli di tutela per i lavoratori.

4. I quantitativi posti in gara sono riferiti alla copertura dei fabbisogni presunti di massimo mesi 6 (comprensivi dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga).

5. La procedura è articolata nei lotti di seguito specificati:

Lotto	CIG	Descrizione	Fabbisogno stimato mensile	Quantità minima accettata (su base trimestrale)
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	509.767	382.325
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	210.670	158.000
3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	35.600	26.700

6. A fronte di detti fabbisogni e delle relative basi d'asta (calcolate sul prezzo unitario) sono ipotizzabili i seguenti importi massimi di gara:

Lotto	Descrizione	Prezzo unitario a base d'asta	Importo stimato mensile	Importo stimato trimestrale	Importo stimato prorogato (3+3)	Importo massimo contrattuale (3+3 mesi + contingency 20%)
1	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	€ 0,05	25.488,33 €	76.465,00 €	152.930,00 €	183.516,00 €
2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	€ 0,80	168.536,00 €	505.608,00 €	1.011.216,00 €	1.213.459,20 €
3	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	€ 1,50	53.400,00 €	160.200,00 €	320.400,00 €	384.480,00 €

Art. 2 - Caratteristiche generali della fornitura

1. I prodotti oggetto della presente fornitura sono destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari per la protezione biologica, in particolare dal contagio da SARS-CoV2.
2. I dispositivi di che trattasi dovranno, al momento della consegna, possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.
3. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno possedere, a pena esclusione, le caratteristiche tecniche minime elencate nell'Allegato tecnico, fermo restando che ciascuna ditta offerente potrà presentare prodotti con requisiti migliorativi rispetto a quelli specifici di seguito riportati.

Art. 3 - Confezionamento

1. I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura.
2. Se nel corso della fornitura le norme dovessero variare, il Fornitore si impegna ad adeguare la fornitura alle nuove disposizioni senza alcun aggravio di spesa.
3. I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. In particolare, sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:
 - nome o ragione sociale e indirizzo del produttore.
 - chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
 - numero e indicazione del lotto di produzione;
 - scadenza;
 - marchio CE;
4. Il confezionamento dovrà essere tale da garantire che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso.
5. Nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Art. 4 - Campionatura

1. Alle ditte concorrenti potrà essere richiesto di presentare idonea campionatura per il prodotto offerto.
2. La Campionatura è inviata, nonché ceduta, a titolo gratuito.
3. I campioni, dovranno essere presentati in confezione originale riportante la ragione sociale della Ditta offerente e/o del produttore, la descrizione del prodotto, il codice articolo, il marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le confezioni oggetto di campionatura dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

5. Ogni confezione dovrà recare (mediante apposita etichetta o sovrascritta con pennarello indelebile) il codice del prodotto offerto.

6. Ogni campione dovrà essere del tutto identico al prodotto offerto in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.

7. S.U.A.R., qualora lo ritenga necessario per una migliore valutazione dei prodotti, si riserva la possibilità di chiedere ulteriori campioni (sempre a titolo gratuito) e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

8. Se richiesta, dovrà essere presentata la seguente campionatura minima:

Lotto	Descrizione	Quantità campionatura minima
1	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	almeno 20 unità in confezione primaria
2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	almeno 20 unità in confezione primaria
3	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	almeno 20 unità in confezione primaria

Art. 5 - Equivalenza dei prodotti offerti

1. In applicazione dell'art. 68 commi 7 e 8 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non possono essere dichiarate inammissibili o escluse offerte per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria Offerta, l'Offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. In mancanza, le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste. La S.U.A.R. si riserva, tuttavia, la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l'equivalenza richiesta dalla concorrente.

Art. 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si impegna a consegnare, durante il periodo di validità contrattuale, l'intera quantità di prodotti offerti (non inferiori alla "**quantità minima accettata**" calcolata su 3 mesi di fornitura come determinata all'art. 1 del presente Capitolato) assicurando sempre, su base mensile, almeno 1/3 di tale quantità sino alla concorrenza, nell'ultimo mese di validità contrattuale, dell'intero quantitativo offerto.
2. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura (OdF) trasmesso tramite l'applicativo NECA e nelle successive Richieste di Consegna (RdC), il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
3. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
4. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
5. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna RdC deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

6. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'OdF, numero di riferimento della RdC, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
7. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei dispositivi oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della RdC (ovvero il diverso termine indicato nella RdC, non inferiore a 5 giorni), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella RdC, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. I dispositivi monouso, al momento della consegna, devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, salva la facoltà delle singole Amministrazioni di accettare dispositivi con validità residua inferiore per ragioni di necessità.
10. All'atto della consegna dei prodotti, il personale delle Amministrazioni verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.
11. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei dispositivi sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante;
12. La firma all'atto del ricevimento della merce non vincola l'Amministrazione dall'accertamento, in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi, dell'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna.
13. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore a spese di quest'ultimo.
14. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
15. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta di contestazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
16. Il difetto di fabbrica, il difetto di funzionamento, la mancanza dei requisiti minimi e/o qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o dichiarati dalla Ditta in sede di offerta devono essere contestati per iscritto dalle singole Amministrazioni contraenti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
17. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
18. La comunicazione della contestazione sospende i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente. Per I prodotti resi dall'Amministrazione che siano già stati fatturati il Fornitore è tenuto all'emissione di apposita nota di credito riportante gli estremi della fattura a cui fa riferimento ed il numero dell'OdF

19. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui ai punti precedenti.

Art. 7 - Garanzia e assistenza post vendita

1. Per ciascun prodotto offerto è inclusa la garanzia per vizi e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso a cui è destinato.
2. Per i dispositivi riutilizzabili la garanzia è esclusa qualora la rottura del dispositivo o il difetto di funzionamento siano riconducibili all'usura del dispositivo medesimo.

Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne S.U.A.R. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire a S.U.A.R., nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro, a:
 - a) non accettare, dalle singole Amministrazioni aderenti, OdF extra-NECA o eccedenti l'importo dei massimali di fornitura presenti su NECA senza preventiva espressa autorizzazione di S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - b) fornire i beni oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro e negli atti di gara;
 - c) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'Accordo quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a S.U.A.R. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo quadro e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - f) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo quadro in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo quadro e fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a S.U.A.R., in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo quadro.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.

Art. 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento di valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.
5. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenesse che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) riferendolo

ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza nonché dei relativi costi. Il documento in questione, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà la Richiesta di Consegna emessa dall'Amministrazione.

Art. 12 - Responsabile della Fornitura

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro, nei termini meglio indicati nel Disciplinare di gara, gli Operatori economici aggiudicatari dovranno comunicare il nominativo ed i dati di contatto di un Responsabile della Fornitura, che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- a) supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli OdF;
- b) pianificazione delle consegne;
- c) risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami da parte delle Amministrazioni e/o di S.U.A.R.;
- d) monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza per tutto il periodo di efficacia dei singoli OdF;
- e) implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- f) invio della reportistica di cui all'art. 13 al fine di verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i.

Art. 13 - Servizi accessori e obblighi di informazione sui prodotti

A) Contatti del Fornitore e reportistica alle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da queste assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), informazioni (anche sottoforma di report) relative:

- a) alle forniture comprese nell'Accordo quadro;
- b) alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- c) alle modalità di inoltro dei reclami;
- d) alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna;
- e) canale prescelto per l'emissione dell'ordine (PEPPOL, PEC ecc.) e ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità degli ordini (NSO);
- f) tutti i dati necessari agli adempimenti normativi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le strutture sanitarie destinatarie dei prodotti aggiudicati su qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni oggetto della fornitura compresi negli Ordinatori di fornitura; modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari modalità di inoltro dei reclami; ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

B) Report a S.U.A.R.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alla S.U.A.R., a semplice richiesta e nel rispetto del termine da questa assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), la reportistica (dati di dettaglio nonché aggregati e riassuntivi delle prestazioni contrattuali in formato elettronico anche editabile) relativa agli OdF ed alle RdC ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- a) Amministrazione contraente che ha emesso OdF ed RdC

- b) Data ricezione OdF ed RdC
- c) Dettaglio delle forniture ordinate con indicazione della quantità;
- d) Importi fatturati a ciascuna Amministrazione contraente;
- e) Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni contraenti.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di S.U.A.R., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo quadro può altresì essere effettuato da S.U.A.R. anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

C) Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di S.U.A.R., nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da S.U.A.R., anche ai fini dell'inserimento sul NECA;
- richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico.

Art. 14 – Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a S.U.A.R. di cui ai successivi commi 6 e 7.
2. Ciascuna Amministrazione contraente potrà motivatamente applicare, a conclusione dell'iter istruttorio attivato a norma del successivo articolo 15 in contraddittorio con il Fornitore, le seguenti penali:
 - a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche di consegna indicate all'art. 7 commi 7 e 8, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale pari all'1% dell'ammontare contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare contrattuale dell'OdF.
 - b. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche di ritiro (art. 6 comma 13) e sostituzione dei dispositivi difettosi / non conformi, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale pari allo 0,5% dell'ammontare contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare contrattuale dell'OdF.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna Amministrazione contraente si riserva di restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;

- c. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine assegnato per la trasmissione dei dati oggetto del servizio di reportistica verso le Amministrazioni contraenti una penale del valore di € 100,00;
 - d. per mancata reperibilità del Responsabile della fornitura, una penale del valore di € 200,00 Iva esclusa.
3. Nel caso di cui alla lettera a), perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 10 giorni, ogni Amministrazione contraente ha **facoltà di dichiarare risolto l'OdF** dandone immediata comunicazione a S.U.A.R.
 4. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la **facoltà di considerare risolto il contratto**, dandone immediata comunicazione a S.U.A.R.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo la S.U.A.R. procede all'incameramento della quota di garanzia definitiva riferita all'Amministrazione contraente interessata, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni (quando il valore economico di questi ecceda l'importo incamerato).
 6. S.U.A.R. potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) per ogni OdF accettato extra NECA o superiore al massimale assegnato e non previamente autorizzato da S.U.A.R. una penale pari a € 500,00;
 - b) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine assegnato per la trasmissione dei dati oggetto del servizio di reportistica (ivi incluso il materiale per il sito) verso la S.U.A.R. una penale del valore di € 200,00;
 7. La S.U.A.R. in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare ulteriori penali (proporzionate alla gravità della reiterazione) rivalendosi sulla garanzia.
 8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme da quanto richiesto; in tali casi le Amministrazioni e S.U.A.R. applicano al Fornitore le penali di cui sopra sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante (senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario):
 - a) sui crediti del Fornitore (mediante decurtazione del corrispettivo delle fatture da liquidare) derivanti dalla fornitura oggetto della presente procedura di gara
 - b) ovvero, solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine, da parte di S.U.A.R., su segnalazione dell'Amministrazione contestante, sulla garanzia definitiva prestata dal Fornitore in favore di S.U.A.R.
4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti al risarcimento dei maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 16 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di S.U.A.R.

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 commi 6 e 7 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.U.A.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.U.A.R. nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa S.U.A.R. a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.
3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato da S.U.A.R. (senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario):
 - a) sulla garanzia definitiva costituita dal Fornitore a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura di gara. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.
 - b) (ovvero, in subordine) sui crediti dipendenti da altre Convenzioni che il Fornitore ha in corso con S.U.A.R.
4. S.U.A.R. potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.U.A.R. terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.
6. È altresì fatta salva la facoltà di S.U.A.R. di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dei danni arrecati.

Art. 17 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a S.U.A.R. ed alle Amministrazioni contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti ed a S.U.A.R.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- rotture di stock (una mancata o incompleta consegna mensile nelle quantità minime di cui all'art. 7 comma 1;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R. procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto dell'Accordo quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di S.U.A.R. (sentita la Commissione di esperti all'uopo nominata secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara) ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 18 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 19 – Verifiche dell'Accordo quadro e della fornitura

1. S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione dell'Accordo quadro di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Le Amministrazioni contraenti, anche tramite soggetti terzi da essi incaricati (es. Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020), hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente al terzo nei modi e tempi indicati dall'Amministrazione stessa.
3. Ciascuna Amministrazione contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo dell'Accordo quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
4. Le Amministrazioni contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 20 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche, procedure e tutele contenute nel Modello M.7.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:
 - attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
 - non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
 - informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
 - garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi alla fornitura svolta, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;

- adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A.R. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, PER TUTTI I LOTTI, PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE DM E DPI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

1. **DOCUMENTAZIONE TECNICA** come da allegato III del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio (per i dispositivi DPI) ed allegato II del Regolamento Europeo 2017/745 (per i dispositivi DM);
2. (Per i dispositivi DPI) **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE** rilasciata dal fabbricante, come da Allegato IX del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3. (Per i dispositivi DM) **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE** per rilasciata dal fabbricante, come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745
N.B. È consentita un'unica Dichiarazione di conformità che comprende la doppia certificazione D.P.I. D.M., in base all'art.15-comma 3 del Regolamento 2016/425;
4. (Per i dispositivi DPI) **Certificato di ESAME UE DEL TIPO (Modulo B)** emesso da un Organismo europeo notificato autorizzato per la certificazione dei D.P.I, come da allegato V del regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio;
5. (Per i dispositivi DPI) documentazione che attesti, alternativamente:
 - a) la **CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (modulo C2)** come da allegato VII del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - b) la **CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE (modulo D)** come da allegato VIII del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - c) **l'AUTORIZZAZIONE, DA PARTE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO (di cui al punto 3 dell'allegato VII o punto 3.1 allegato VIII del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio), AD APPORRE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI QUEST'ULTIMO SUL DPI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO.**
6. (Per i dispositivi DPI) **ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE** come descritto al punto 1.4 Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio;

La documentazione elencata del presente Capitolato Tecnico:

- a. deve essere necessariamente posseduta ed allegata alla domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando;
- b. deve essere chiara e leggibile senza alcun tipo di sgranatura e/o cancellazioni.
- c. deve essere necessariamente presentata in lingua italiana o nelle lingue richieste dallo Stato membro dell'Unione Europea sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione con la relativa traduzione in italiano.

SPECIFICHE TECNICHE

Lotto n. 1 – MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI

- ✓ conformità al Regolamento (UE) 2017/745
- ✓ in TNT traspirante e resistente
- ✓ almeno 3 strati, di cui quello interno a contatto con la cute in materiale atossico ed anallergico
- ✓ latex free
- ✓ elevata filtrazione batterica preferibilmente con elastici
- ✓ stringinaso
- ✓ 99% efficacia di filtrazione batterica
- ✓ monouso
- ✓ Test BFE
- ✓ Rispondenza normativa di riferimento per i Dispositivi Medici (UNI EN 14683)

**Lotto n. 2 –
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE
FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)**

1 CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA

I facciali filtranti devono essere utilizzati per proteggere le vie respiratorie dell'operatore da particelle solide e/o liquide.

Tutte le caratteristiche del DPI devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come da allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2 NORME DI RIFERIMENTO

I facciali filtranti devono soddisfare i seguenti requisiti normativi:

Caratteristica	Requisito
Marchatura CE	Regolamento UE 2016/425
Norma UNI	UNI EN 149 : 2009
D.P.I.	III Categoria

3 CARATTERISTICHE MINIME

	Caratteristiche minime
FACCIALE FILTRANTE FFP2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Classe di protezione FFP2 NR D polveri e aerosol ✓ Capacità filtrante $\geq 94\%$ ✓ Bassa resistenza respiratoria; ✓ Lembo superiore con ferretto stringinaso per adattarsi al setto nasale, regolabile e a tenuta; ✓ Latex free ✓ Materiale filtrante anallergico ✓ Sistema di tenuta al viso tramite doppio elastico retronucleare o elastici di tenuta posizionabili posteriormente ai padiglioni auricolari dotati di idoneo sistema di aggancio retronucleare; ✓ Dotata di guarnizione su tutti i bordi; ✓ Forma a conchiglia o pieghevole

Le norme richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti.

4 TAGLIA:

Indicare gamma offerta

**Lotto n. 3 –
 MASCHERA FACCIALE FILTRANTE
 FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)**

1 CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA

I facciali filtranti devono essere utilizzati per proteggere le vie respiratorie dell'operatore da particelle solide e/o liquide.

Tutte le caratteristiche del DPI devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come da allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2 NORME DI RIFERIMENTO

I facciali filtranti devono soddisfare i seguenti requisiti normativi:

Caratteristica	Requisito
Marchatura CE	Regolamento UE 2016/425
Norma UNI	UNI EN 149 : 2009
D.P.I.	III Categoria

3 CARATTERISTICHE MINIME

Caratteristiche minime	
FACCIALE FILTRANTE FFP3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Classe di protezione FFP3 NR D polveri e aerosol ✓ Capacità filtrante $\geq 99\%$ ✓ Bassa resistenza respiratoria; ✓ Lembo superiore con ferretto stringinaso per adattarsi al setto nasale, regolabile e a tenuta; ✓ Latex free ✓ Materiale filtrante anallergico ✓ Sistema di tenuta al viso tramite doppio elastico retronucleare o elastici di tenuta posizionabili posteriormente ai padiglioni auricolari dotati di idoneo sistema di aggancio retronucleare; ✓ Dotata di guarnizione su tutti i bordi; ✓ Forma a conchiglia o pieghevole

Le norme richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti.

4 TAGLIA:

Indicare gamma offerta

ALLEGATO A.1.1. TABELLA FABBISOGNI E BASI D'ASTA

Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3. Gara n. 8342449.

LOTTI			FABBISOGNI																		Importi IVA esclusa				
N.	Dispositivo	CIG	CPV	ASL1		ASL2		ASL3		ASL4		ASL5		OEI		Galliera		San Martino		TOTALE		Base d'asta	Importo trimestrale	Proroga trim. inclusa	Contingency 20% inclusa
				mensile	3 mesi	mensile	3 mesi	mensile	3 mesi	mensile	3 mesi	MENSILE	3 MESI												
1	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	8973873245	19270000-9 (Tessuti non tessuti)	60.000	180.000	75.000	225.000	90.000	270.000	43.500	130.500	66.600	199.800	18.000	54.000	56.667	170.000	100.000	300.000	509.767	1.529.300	0,050 €	76.465,00 €	152.930,00 €	183.516,00 €
2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	89738829B0	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)	47.620	142.860	25.000	75.000	27.000	81.000	18.300	54.900	16.050	48.150	10.000	30.000	16.700	50.100	50.000	150.000	210.670	632.010	0,800 €	505.608,00 €	1.011.216,00 €	1.213.459,20 €
3	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	8973887DCF	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)	13.700	41.100	3.200	9.600	4.500	13.500	2.500	7.500	0	0	0	0	6.700	20.100	5.000	15.000	35.600	106.800	1,500 €	160.200,00 €	320.400,00 €	384.480,00 €
																							742.273,00 €	1.484.546,00 €	1.781.455,20 €

Registro Atti Privati n.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE DI FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMERGENZA
COVID-19 (IV EDIZIONE)*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- _____, nato a _____ il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, (codice fiscale _____), domiciliato per il presente Atto presso la sede legale della Ditta _____, il quale interviene quale _____ di _____ con sede legale a _____ in via iscritta al Registro delle Imprese REA MI-2011327 tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero, C.F. e P.IVA _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria del lotto _____ della gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016,

avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Gara n. 8342449, giusta Decreto dirigenziale n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;

c) in data 26/10/2021, è stato notificato all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino (cfr. relata di notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021), un provvedimento di sequestro disposto, in data 15/10/2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ad

oggetto numerosissime forniture di mascherine DM e DPI provenienti dalla Struttura commissariale, ovunque giacenti sul territorio nazionale, ciò che ha provocato l'immediata indisponibilità dei prodotti stessi e pertanto la sopravvenuta carenza di mascherine DM e DPI indispensabili per garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali;

d) l'art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*", il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021

e) stante l'esigenza di garantire l'approvvigionamento immediato delle mascherine DM e DPI necessarie per l'uso corrente da parte degli operatori degli Enti del S.S.R., oltrechè per ripristinare una dotazione di riserva in misura idonea a fronteggiare la situazione emergenziale tuttora in corso, oltreché l'eventuale aumento della curva dei contagi, S.U.A.R. ha espletato una gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più

basso). Lotti n. 3. Gara n. XXX, indetta con Decreto dirigenziale n. _____

del __/11/2021 bando di gara pubblicato sulla GUUE in data __/11/2021 e sulla

GURI in data _____;

f) in relazione al lotto di gara è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

g) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Atto;

h) in particolare, viene sottoscritto un Accordo quadro, secondo l'ordine della graduatoria d merito, con tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per il lotto;

i) il Fornitore è risultato (*primo/secondo/terzo*) aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente al lotto n. __ (_____) e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

l) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

m) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

n) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

o) i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici) vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

p) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

q) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

r) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

s) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.;

t) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”* e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l’Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e Prestazionale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l’Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione di Accordo quadro (anche solamente “Convenzione”): il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) “Appalto Specifico”, il singolo contratto affidato dalle Amministrazioni

contraenti nell'ambito dell'Accordo Quadro;

c) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

d) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;

e) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) NECA – Negozio elettronico S.U.A.R. Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;

h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;

i) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad

emettere le Richieste di consegna

J) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

K) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

l) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo dell'Accordo quadro (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

m) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e

prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la *fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 – IV edizione*. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel

Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione di Accordo quadro sono esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione di Accordo quadro.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi

Ordinativi di Fornitura (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni

contraenti tramite il NECA

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette *Unità Richiedenti*, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni

lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto

l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso

al fine degli adempimenti conseguenti;

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di

consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti

Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso

posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto

Ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC*

debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi

di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le

single Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà

effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il

Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di

trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione di Accordo quadro ha una durata di 3 (tre) mesi a

decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla stessa e, nella

sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo

Contrattuale potrà essere prorogata fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, previa

comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende l'arco temporale entro il quale le

single Amministrazioni contraenti possono affidare Appalti Specifici.

3. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di proroga dell'Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche se eventualmente incrementato. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato:

Lotto _____; nome commerciale del prodotto:

_____ ; Codice prodotto: _____ CPV: _____.

Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): _____ . Importo complessivo

offerto comprensivo dell'eventuale proroga di 3 mesi (IVA esclusa): _____.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce, in favore di Regione Liguria - S.U.A.R., una garanzia definitiva sotto forma di _____ rilasciata da _____ (n. _____ di importo di Euro _____ determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della

Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'art. 16 (Penali) del presente Atto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dell'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione di Accordo quadro.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, agli atti della Stazione Unica, prot. _____ del _____.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella Dott.ssa Tiziana Tazzoli la Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero

telefonico 010 5488553, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail tiziana.tazzoli@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____ numero di fax _____ indirizzo e-mail _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

1. Ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di gara è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono sub-appalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione

dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione di Accordo quadro e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto,

rispettivamente, la Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 16 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione di Accordo quadro, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 15 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;

- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;
- j) ingiustificata sospensione della fornitura, indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 18 del Capitolato Tecnico;
- k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;
- l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;
- m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- o) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in

parte, la Convenzione di Accordo quadro, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;

i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;

j) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento di Regione Liguria;

- k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- l) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- m) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- n) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;
- o) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;
- p) (per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 ss.mm.ii.) esito positivo delle verifiche antimafia;
- q) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- r) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

3. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione di Accordo quadro è risolta di diritto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, a seguito della contestazione effettuata, con comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, da parte della S.U.A.R. o dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza

a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata

per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma

unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.

9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 19 – Recesso e sospensione del contratto

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per

l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

e) (a norma dell'art. 4.1 del Disciplinare di gara) qualora intervengano, a livello regionale, trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente alla fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto della fornitura, anche mediante acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo dalla Protezione Civile, dalla Struttura Commissariale o da Invitalia.

2. Nei casi di cui al comma 1 lett. e) al contraente sarà effettuata apposita comunicazione di recesso con un preavviso non inferiore a 7 giorni, senza che questi possa nulla pretendere da S.U.A.R. o dalle singole Amministrazioni utilizzatrici per la mancata fornitura e/o per i costi eventualmente sostenuti.

3. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la

S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

4. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016.

5. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione di Accordo quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

6. Qualora S.U.A.R. receda dalla Convenzione di Accordo quadro ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

7. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

8. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione di Accordo quadro.

9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto, in attesa di verificare l'effettivo avvio e la

conformità delle forniture altrimenti attivate, al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 lett. e).

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto

salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile

di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e negli OdF;

g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Tecnico;

h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);

- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);

1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino

diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di

permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.U.A.R. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal

Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di

sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti

dalla normativa di settore.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale

in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

7. Per l'esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate

anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.regione.liguria.it.

8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,

nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

10. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

12. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli Ordinatori di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE

n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE 679/2016;

i) nel divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale fatti salvi i casi e le condizioni previste dall'art. 26 comma 4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante pagamento tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 28 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso

di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (premesse ed allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto e sub-contratti), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti), Art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 21 (Trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore), Art. 23 (Tutela e sicurezza dei lavoratori), Art. 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 26 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente

Allegato numero 5

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nsaccgor
NO_DOC_EXT:	2021-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	12.0.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giorgio.sacco@regione.liguria.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Regione Liguria - settore S.U.A.R. - Sede legale Via Fieschi, 15 - 16121 Genova

Numero di identificazione nazionale: 00849050109

Indirizzo postale: Via G. D'Annunzio, 64

Città: Genova

Codice NUTS: ITC33 Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia

Persona di contatto: Dott.ssa Tiziana Tazzoli

E-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Tel.: +39 0105488553

Fax: +39 0105488566

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.ariaspa.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.acquistiliguria.it/>

I.2) **Appalto congiunto**

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.ariaspa.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Salute

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria

Numero di riferimento: 8342449

II.1.2) **Codice CPV principale**

35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.1.3) **Tipo di appalto**

Forniture

II.1.4) **Breve descrizione:**

La procedura è finalizzata all'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso).

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 742 273.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI
Lotto n.: 1

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC33 Genova

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MINIMO TRE STRATI

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 76 465.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 3
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E' prevista un'opzione di proroga trimestrale.

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione di proroga trimestrale è prevista altresì una contingency in aumento del 20%.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Tutti i documenti di gara sono consultabili sulla Piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it nonchè sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)
Lotto n.: 2
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC33 Genova
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI FILTRANTI FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 505 608.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 3
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E' prevista un'opzione di proroga trimestrale.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione di proroga trimestrale è prevista altresì una contingency in aumento del 20%.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
Tutti i documenti di gara sono consultabili sulla Piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it nonchè sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)
Lotto n.: 3
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC33 Genova
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI FILTRANTI FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo

- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 160 200.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 3
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E' prevista un'opzione di proroga trimestrale.
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione di proroga trimestrale è prevista altresì una contingency in aumento del 20%.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
Tutti i documenti di gara sono consultabili sulla Piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it nonché sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti indicati sul Disciplinare di gara
- III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
- III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Si fa applicazione dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 giusta cui "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016".
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 4
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: 25/11/2021
Ora locale: 12:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 25/11/2021
Ora locale: 13:45
Luogo:
A porte chiuse c/o uffici di S.U.A.R. in Via G. D'Annunzio n. 64, Genova.
Il link per la partecipazione a distanza in diretta streaming da parte di tutti gli Operatori economici interessati è il seguente:
https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
- VI.3) **Informazioni complementari:**
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: Tar Liguria
Indirizzo postale: Via Fogliensi, 2A-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
- VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
Denominazione ufficiale: Camera di Commercio
Indirizzo postale: Via Garibaldi 4
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia
- VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Regione Liguria - Settore S.U.A.R. - Sede legale Via Fieschi, 15 - 16121 Genova

Indirizzo postale: Via G. D'Annunzio, 64

Città: Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia

E-mail: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Tel.: +39 0105488553

Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 – della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti n. 3.

Gara n. 8342449

INDICE

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.1 Chiarimenti.....	6
2.2 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
Accordo Quadro e Ordinativi di Fornitura.....	7
Quantità e basi d'asta e Importo Massimo Contrattuale	8
4. APPALTO, CORRISPETTIVO E OPZIONE DI PROROGA.....	10
4.1 Durata	10
4.2 Opzione di proroga.....	11
4.3 Corrispettivo di fornitura.....	11
4.4 Luogo di esecuzione dei contratti.....	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI.....	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 Requisiti di idoneità.....	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) -	13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (sezioni 1b, 10, 11 DGUE).....	14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
8. PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.....	15
9. SINTEL.....	15
10. AVVALIMENTO.....	15
11. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	16
12. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	16
13. SOPRALLUOGO.....	18
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
15.1 Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell'offerta.....	20
15.1.1 Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio.....	22
15.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA).....	22
15.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A).....	23
15.2.2 Documentazione amministrativa – step 1	32
15.2.3 Offerta del prodotto e documentazione tecnica - step 2	32
15.2.4 Offerta Economica – step 3.....	35
15.2.5 Firma digitale dei prezzi offerti e invio dell'offerta – step 4 e 5	36
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
17. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	39
18. 18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL FORNITORE CON CUI STIPULARE L'ACCORDO QUADRO	40
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
20. COMMISSIONE DI ESPERTI - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
22. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....	43
23. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA.....	443
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
25. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO.....	46
25.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA.....	46

25.2	<i>STIPULA DELLA CONVENZIONE</i>	48
26.	<i>GARANZIA DEFINITIVA</i>	49
27.	<i>RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA</i>	50
28.	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	50
29.	<i>OSSERVANZA DEL PTPC E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	50
30.	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI</i>	51
	<i>ALLEGATI</i>	53

1. PREMESSE

A fronte del perdurare della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che interessa tuttora l'intero territorio nazionale (COVID 19) e tenuto conto, da ultimo, del provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria (cfr. notifica della Guardia di Finanza di Genova prot. n. 51934/21 del 26/10/2021) su diverse forniture provenienti dalla Struttura commissariale (che ha determinato l'immediata indisponibilità delle stesse), questa Amministrazione ha l'urgenza di acquistare mascherine chirurgiche (DM) e mascherine DPI per emergenza COVID-19 da utilizzare nell'uso corrente da parte degli operatori sanitari più esposti al rischio di contagio, oltrechè per ricostituire una dotazione di riserva necessaria a fronteggiare la situazione emergenziale tuttora in corso e, più in generale, per garantire le necessità assistenziali.

Con il Decreto dirigenziale n. del /11/2021, pubblicato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma Sintel, congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha, pertanto, determinato di affidare la fornitura di mascherine DM e DPI occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed in particolare:

- ASL 1 – ASL 2 – ASL 3 – ASL 4 - ASL 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale.
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è presso le sedi delle strutture sopraindicate.

Si tratta di una quarta (IV) edizione di gara regionale la quale fa seguito:

- I. alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti 10 - Gara n. 7737148;
- II. alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione). Lotti 4 - Gara n. 7766266;
- III. alla gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso). Lotti 19 - Gara n. 7865786.

Si elencano i lotti oggetto della presente procedura.

Lotto	Codice CIG	Descrizione	CPV
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	19270000-9 (Tessuti non tessuti)
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)
3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	35113410-6 (Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici)

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, ferma restando la competenza dei singoli Enti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente al singolo Contratto di Fornitura.

Infatti gli Enti che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza, quale è la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria (d'ora innanzi anche Stazione Appaltante), nominano, per ciascun acquisto, un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema di intermediazione telematica di proprietà di A.R.I.A. spa, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help: **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di A.R.I.A. scrivendo all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738** (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

2. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale
 - A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d'asta
 - A.2. Schema di Convenzione di Accordo quadro
- B. Bando di gara (GUUE)
- C. Disciplinare di gara
- D. Patto di integrità
- E. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

M.1 - Istanza di partecipazione

M.2 - DGUE (da allegare a modello M.1)

(eventuale) M.3 - Dichiarazione di Avvalimento

M.4 - Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma

M.5 - Dichiarazione di Offerta Tecnica

M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica

M.6 excel – Dettaglio prezzi e quantità

M.7 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it>, e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine del **16/11/2021 ore 14:00** indicato anche nel bando di gara. I chiarimenti che perverranno successivamente al termine indicato non verranno presi in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Trattandosi di procedura accelerata ex art. 60, comma 3, Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente (ovvero con firma olografa analogica), sul sito internet di cui al punto 1.1 del presente Disciplinare di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, questa Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

2.2 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni della procedura” all'interno di Sintel. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. S.U.A.R. non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a S.U.A.R.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

S.U.A.R. invia le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Concorrente in sede di presentazione dell'Offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di mascherine DM e mascherine DPI per emergenza COVID-19 nonché la prestazione dei servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (di seguito anche solo "Enti", "Enti sanitari" o "Amministrazioni contraenti"), secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare. Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione di Accordo quadro. Si precisa che la fornitura dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'Offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Accordo Quadro e Ordinativi di Fornitura

Per ciascun lotto si procederà a concludere un Accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. conforme allo Schema di Convenzione di Accordo quadro con il quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi dell'Accordo stesso i quali potranno essere stipulati dalle Amministrazioni contraenti con tanti Operatori economici, fra quelli aggiudicatari dell'Accordo quadro, quanti sono quelli in grado di coprire l'intero fabbisogno dei singoli lotti.

Alla stipula dei predetti Accordi quadro addiverrà S.U.A.R. I Contratti di fornitura, basati sui predetti Accordi quadro, verranno stipulati mediante l'emissione, da parte delle Amministrazioni contraenti, degli Ordinativi di fornitura (OdF) secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli Aggiudicatari dei medesimi, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti negli Accordi quadro stessi quanto alle modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate.

Le condizioni oggettive per determinare quale Operatore economico fra gli Aggiudicatari parti dell'Accordo quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di fornitura, le prestazioni, tengono conto della capacità di consegna della fornitura dichiarate in sede di offerta da ciascun Aggiudicatario - come meglio indicato al successivo paragrafo 18 - nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall'applicazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente Disciplinare di gara.

In forza dell'Accordo quadro, pertanto, gli Operatori economici si obbligano ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti, sino a concorrenza e nel limite dell'Importo massimo contrattuale dell'Accordo quadro (come definito al successivo paragrafo).

Con riferimento all'Accordo quadro:

- L'Amministrazione contraente, attraverso l'Ordinativo di fornitura emesso secondo le modalità stabilite nell'Accordo quadro, stipulerà un Contratto di fornitura con l'Operatore economico aggiudicatario individuato giusta i criteri stabiliti dal presente Disciplinare (di seguito anche solo "*Fornitore*");
- il quantitativo effettivo da fornire, oggetto dei singoli Contratti di fornitura (di seguito anche solo "quantitativo della fornitura"), è indicato nei singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti emetteranno, tramite il canale NSO, le Richieste di Consegna con le quali, di volta in volta, verranno altresì specificate le quantità da consegnare e la sede di consegna.
- Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura è determinato dalle quantità del/i prodotto/i indicate nell'Ordinativo di fornitura, moltiplicate per il/i rispettivo/i prezzo/i unitario/i offerto/i, sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale. Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nello Schema di Convenzione di Accordo quadro, allegati al presente Disciplinare;
- ciascun Ordinativo di fornitura è impegnativo per l'Amministrazione contraente, relativamente al quantitativo della fornitura ivi indicato. fermo restando che la stessa potrà ridurre le forniture fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La stima dei fabbisogni inseriti nella presente procedura, infatti, tiene conto delle esigenze sopra espresse e, pertanto, potrebbe non essere comprensiva dell'intero fabbisogno degli Enti sanitari in termini di quantitativi, così come meglio indicato al successivo paragrafo;
- l'Amministrazione contraente potrà emettere, ed il Fornitore dovrà accettare, Ordinativi di fornitura per una quantità complessiva sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale di cui al successivo paragrafo;

Il Concorrente potrà formulare Offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella documentazione di gara.

L'Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.

Quantità e basi d'asta e Importo Massimo Contrattuale

Le quantità riportate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati rappresentano una stima del fabbisogno delle forniture nell'ambito dell'intera durata dell'Accordo quadro effettuata al meglio delle conoscenze attuali di S.U.A.R., in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti sanitari liguri.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle Offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Operatore

economico aggiudicatario si obbliga a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale.

La stima dei fabbisogni inseriti nella presente procedura, infatti, tiene conto delle esigenze sopra espresse e, pertanto, potrebbe non essere comprensiva dell'intero fabbisogno degli Enti sanitari in termini di quantitativi, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Le forniture di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazione contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata, potranno affidare in tutto o in parte le stesse prestazioni anche a soggetti terzi dal medesimo fornitore, laddove ne ricorrano i motivati presupposti.

La procedura di gara è suddivisa in n. 14 lotti come specificati nella tabella sotto riportata:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	Prezzo unitario a base d'asta	Importo stimato trimestrale	Importo Massimo Contrattuale
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	€ 0,05	76.465,00 €	183.516,00 €
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	€ 0,80	505.608,00 €	1.213.459,20 €
3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	€ 1,50	160.200,00 €	384.480,00 €
Totale Importo Massimo Contrattuale (IVA esclusa)					1.781.455,20 €

Si precisa che, in tutti gli atti predisposti da S.U.A.R., i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, al netto di IVA nella misura di legge e/o di altre imposte e contributi.

Esso è altresì al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00 dal momento che la presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di beni e pertanto, non sussistendone l'obbligo ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenesse che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza nonché dei relativi costi. Il documento in questione, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione.

Si specifica che le basi d'asta riferite a ciascun lotto corrispondono agli importi massimi di aggiudicazione pertanto non saranno accettate offerte per importi superiori alle stesse e, pertanto, potranno entrare a far parte della graduatoria di merito solamente i concorrenti che avranno offerto prezzi pari o inferiori alle basi d'asta.

Sull'importo complessivo stimato per la durata dell'Accordo quadro (anche eventualmente prorogata) viene applicata una contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 c. 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'Importo stimato massimo contrattuale (anche solo **"Importo Massimo Contrattuale"**) della presente procedura ammonta ad **€ 1.781.455,20.**

Pertanto, per il lotto/lotti di gara, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro di cui oltre, anche prorogato, non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, S.U.A.R. ha la facoltà di richiederne al Fornitore l'incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del predetto Importo Massimo.

L'Importo Massimo Contrattuale espresso in Accordo quadro non è, in ogni caso, garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per S.U.A.R., né per gli Enti i quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo Massimo Contrattuale.

Più in generale, l'Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo l'Accordo quadro, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli Enti ed il Fornitore con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

4. APPALTO, CORRISPETTIVO E OPZIONE DI PROROGA

4.1 DURATA

Il contratto di fornitura avrà la durata di 3 mesi decorrenti dalla stipula dell'Accordo quadro. I contratti stipulati dai singoli Enti (c.d. "Ordinativi di Fornitura"), non potranno avere scadenza successiva a quella dell'Accordo quadro sottoscritto da S.U.A.R.

L'Accordo quadro potrà essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi qualora, alla scadenza del predetto termine, non sia stato esaurito l'Importo Massimo Contrattuale (e fino al raggiungimento del medesimo) e, comunque, fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Resta inteso che, per durata dell'Accordo quadro, si intende il termine di utilizzo dell'Accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti. Resta, altresì, inteso che la facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'Accordo quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale. A ciascun Ordinativo di Fornitura verrà data esecuzione attraverso l'emissione, da parte dell'Ente contraente, delle Richieste di Consegna.

La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata dell'Accordo quadro stesso e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine dell'Accordo quadro e sua eventuale proroga.

È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo quadro, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

In deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, S.U.A.R. e le singole Amministrazioni contraenti potranno recedere dal contratto qualora intervengano a livello regionale trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente alla fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto della fornitura, anche mediante acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo dalla Protezione Civile, dalla Struttura Commissariale o da Invitalia.

In tali casi al contraente sarà effettuata apposita comunicazione di recesso con un preavviso non inferiore a 7 giorni, senza che questi possa nulla pretendere da S.U.A.R. o dalle singole Amministrazioni utilizzatrici per la mancata fornitura e/o per i costi eventualmente sostenuti.

Al ricorrere delle medesime circostanze la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto in attesa di verificare l'effettivo avvio e la conformità delle forniture altrimenti attivate.

4.2 OPZIONE DI PROROGA

S.U.A.R. si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di esercitare un'opzione di proroga contrattuale rispetto alla durata originaria dell'Accordo quadro di ulteriori 3 (tre) mesi.

Il valore di detta opzione di proroga contrattuale è computato nel valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4.3 CORRISPETTIVO DI FORNITURA

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura conclusi dal Fornitore con gli Enti che utilizzeranno l'Accordo quadro è calcolato moltiplicando il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di procedura per ciascun prodotto in gara per i quantitativi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nello Schema di Convenzione di Accordo quadro, allegati al presente Disciplinare.

4.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi dei singoli Enti così come più dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai Concorrenti di partecipare ad uno o più lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al Concorrente che partecipa ad uno o più lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa ad uno o più lotti in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ad uno o più lotti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.2 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.3 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE)

L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esistenza nel triennio 2018/2019/2020 rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta (calcolo relativo all'importo a base d'asta):

a) **di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte;**

b) **di un fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari.** Il settore oggetto di gara comprende oltre a forniture/servizi identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito non è necessario che l'ultimo Bilancio d'esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte I D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere fornite dal Concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Solo per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

S.U.A.R. si riserva di valutare la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara per verificare se risulti soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (SEZIONI 1B, 10, 11 DGUE)

b) Elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni

Il Concorrente deve fornire l'elenco delle principali forniture prestate negli anni 2018/2019/2020 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Gli importi dichiarati devono essere coerenti e proporzionati a quelli del requisito del fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara".

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'art. 5 devono essere posseduti:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito del fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione di forniture, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorziati, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi

d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

Il Concorrente potrà formulare Offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il Concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto.

Nel caso in cui il Concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in possesso del requisito afferente la capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale precedentemente citato nella misura richiesta per la partecipazione ai lotti cui concorre, tenendo conto della forma con la quale il Concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), verrà ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il/i quale/i il requisito risulti soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi con riferimento all'importo (base di gara complessiva per lotto).

9. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, nonché nel presente Disciplinare.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) sub 1) L. n. 108/2021 *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016”*.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla S.U.A.R. ed all'Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di **garanzia** o di **fideiussione** valida per **180 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura **del 2%** dell'importo a base di gara di ogni lotto. Qualora il Concorrente partecipi a più lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo lotto. Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti, ovvero (ove essi non siano già attestati nel DGUE) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 ss.mm.ii., nel caso in cui il Concorrente intenda usufruire del beneficio delle riduzioni dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	Importo stimato trimestrale	Importo della garanzia (2%)
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	76.465,00 €	1.529,30 €
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	505.608,00 €	10.112,16 €
3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	160.200,00 €	3.204,00 €

La garanzia fideiussoria dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 concernente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Codice;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il fideiussore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- f) riportare l'autentica della sottoscrizione oppure essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto di credito/assicurativo garante nei confronti della Stazione Appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nelle forme e con le

modalità specificate al paragrafo 15.2.1 *Documentazione Amministrativa (fase A) lett. E) garanzia provvisoria in modalità elettronica.*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti, accompagnata da autodichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante che ne attesti la conformità originale, sottoscritta con firma digitale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Non previsto trattandosi di un appalto di fornitura senza posa in opera.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il Concorrente deve presentare la ricevuta attestante il pagamento, mediante consultazione del sistema AVCPass, del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	Importo Massimo Contrattuale	Contributo ANAC
			IVA esclusa	
1	8973873245	MASCHERINA CHIRURGICA MINIMO TRE STRATI	183.516,00 €	20,00 €
2	89738829B0	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	1.213.459,20 €	140,00 €

3	8973887DCF	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D SENZA VALVOLA (DPI)	384.480,00 €	35,00 €
---	------------	--	--------------	---------

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente dalla procedura di gara *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine perentorio, anche indicato nel bando di gara, entro il quale devono essere presentate le Offerte – determinato in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 comma 1, let. C) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 – cade in data **25/11/2021 ore 12:00.**

L'Offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a S.U.A.R. nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il predetto termine pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

Le Offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'Offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui ai successivi paragrafi, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera S.U.A.R. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. S.U.A.R. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La presentazione dell'Offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il Concorrente dovrà inviare:

- la **Documentazione amministrativa**, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità “Invia offerta multilotto”) come meglio precisato al successivo paragrafo 15.2.1;
NB: il percorso “Invia offerta”, a livello di singolo lotto, viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso “Invia offerta multilotto” relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.
- la **Documentazione tecnica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo 15.2.3.
- l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo 15.2.4.

L'Operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato “**Invia offerta multilotto**” che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta a livello multilotto, secondo le modalità sotto specificate.**

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello multilotto, l'Operatore economico deve predisporre ed inviare, **per ciascuno dei lotti cui intende partecipare**:

- Una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica;
- Una “busta telematica” contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'Offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria Offerta, si raccomanda all'Operatore economico di:

- Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invio offerta” in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare Offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invio offerta” per completarlo in un momento successivo;
- Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'Offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle Offerte.

15.1 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nell'allegato al Disciplinare Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'Offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

N.B. Tutti i documenti pdf contenuti in Offerta devono permettere la funzione di selezione e ricerca di una qualsiasi occorrenza presente all'interno del documento (differentemente dalle mere scansioni di documenti originali analogici).

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima.

La procedura di invio dell'Offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'Offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al Concorrente la predisposizione dell'Offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo Concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'Offerta da parte del Concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'Offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell'Offerta” del percorso guidato “Invia offerta” clickando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'Offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del Concorrente e non concretizzano Offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'Offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell'offerta” prevede che il Concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il Concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i lotti per cui è necessario

compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei Concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi “Invia offerta multilotto” ed “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'Operatore economico in fase di registrazione.

Il Concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase *i*) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al Concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del Concorrente medesimo. La fase *ii*) concretizza, se completata, l'Offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al Concorrente e confermati anche tramite firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità dei documenti caricati dal Concorrente).

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato “Documento d'offerta”, descritto al successivo paragrafo 15.2.5, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal Concorrente. Con la sottoscrizione di tali codici hash il Concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'Offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il “Documento d'offerta” descritto al successivo paragrafo 15.2.5 può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nell'allegato al Disciplinare “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*” relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'Offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di S.U.A.R. ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai Concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il Concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera S.U.A.R. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento della Piattaforma. S.U.A.R. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

È escluso dalla partecipazione alla presente procedura il Concorrente che:

- a) **non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di SINTEL "Invia offerta", la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara entro il termine stabilito al precedente paragrafo 15;**
- b) **abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o tecnica.**

Il Concorrente esonera S.U.A.R. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte.

15.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'Offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'Offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello M.1 Istanza di partecipazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica Offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la Stazione Appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

15.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che S.U.A.R. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

15.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A)

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta multilotto", con riferimento alla **Documentazione amministrativa** è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente Disciplinare "**Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel**", e segnatamente a pena di esclusione:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) **firmata digitalmente**
- b) (eventuale) Procura
- c) DGUE (come da modello M.2) **firmato digitalmente**
- d) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- e) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico)
- f) Impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione
- g) (eventuale) Certificazioni riduzione garanzia
- h) Documento PASSOE **firmato digitalmente**
- i) Patto di integrità **firmato digitalmente**
- j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7) **firmato digitalmente**
- k) (eventuale) Referenze bancarie **firmate digitalmente**
- l) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**
- m) (eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**
- n) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto". Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti.

Come regola generale si precisa, altresì, che, **qualora l'Operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati**, come meglio precisato nell'allegato al Disciplinare "**Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel**".

A) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) firmata digitalmente

Il Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata "**Istanza di partecipazione**", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

L'istanza di partecipazione di cui all'allegato M.1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da

comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo di Sintel in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione" di cui al modello M.1 allegato al presente Disciplinare, che dovrà, a pena di esclusione del R.T.I. dalla procedura, essere sottoscritta con firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" - dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:

- a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito indicato);
- b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito indicato);
- c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione mediante firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito indicato).

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione" di cui al modello M.1 allegato al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

B) (eventuale) Procura

Qualora le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il Concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato "*Procura*".

S.U.A.R. si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

C) DGUE (come da modello M.2) firmato digitalmente

Nella compilazione del DGUE Allegato M.2 devono essere indicati i requisiti relativi alla situazione personale e alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il “DGUE” di cui all’allegato M.2 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*) con le modalità indicate nell’allegato al Disciplinare “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel*” e, infine, dovrà essere inserito/allegato nell’apposito ed omonimo campo di Sintel in sede di invio dell’offerta amministrativa.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio:

- 1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare dovranno essere rese:
 - (i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);
 - (ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
- 2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare fatto salvo il possesso (per l’intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:
 - (i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (costituito ovvero costituendo) fermo restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; ii) le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto della procedura di gara nel triennio indicato al par. 6.3 lett. b);
 - (ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) del Codice;
 - (iii) da tutte le consorziate nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, il “DGUE” sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- b) contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

D) Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

Il Concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo di Sintel denominato “**Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC**”, copia scannerizzata del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura.

A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell’ANAC in vigore dal 16/12/2019 il versamento del contributo gara va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle “Istruzioni operative” in vigore e pubblicate sul sito di ANAC, raggiungibile all’indirizzo www.anticorruzione.it – menù Accedi ai servizi – Per le imprese – Gestione Contributi Gara (GCG).

L'Operatore economico ha due modalità di pagamento:

- “pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei Pagamenti ANAC scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- “pagamento mediante avviso” utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

S.U.A.R. si riserva di richiedere il documento originale a comprova del pagamento del contribuuto.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso.

E) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico)

A titolo di garanzia provvisoria, il Concorrente, per il/i lotto/lotti per il quale intende presentare offerta, dovrà inserire/allegare a Sistema nell'apposito campo denominato “Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica”, la **fideiussione originale, firmata digitalmente, rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta con **firma digitale** da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

La fideiussione, pertanto, dovrà essere corredata, alternativamente:

1. da un'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di Credito/Assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure
2. sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore (**non obbligatorio se l'OE sceglie la modalità dell'autodichiarazione**).

S.U.A.R., e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione ovvero di chiedere la regolarizzazione qualora non sia stato presentato uno dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La garanzia provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita:

- a) essere di importo pari al 2% (due per cento) della base di gara complessiva del/i lotto/i di partecipazione;

- b) avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore di Regione Liguria – Settore S.U.A.R. (con sede legale in Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA; C.F./P.IVA: 00849050109).

In caso di partecipazione a più lotti:

- possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per i lotti cui si intende partecipare;
ovvero in alternativa
- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare; in tale ultimo caso, la fidejussione deve necessariamente indicare la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

In caso di garanzia provvisoria costituita mediante fidejussione, la stessa dovrà prevedere espressamente:

- I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di S.U.A.R.

La garanzia provvisoria costituita mediante fidejussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione dell'Accordo quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dell'Accordo quadro, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Concorrente dovrà allegare copia informatica della certificazione esibita unitamente ad una dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la conformità della copia alla certificazione originale.

Per le MPMI si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93 comma 7 del Codice. In caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano microimprese, piccole o medie imprese.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

F) Impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

Il Concorrente, per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato **“Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione”**, un documento informatico originale, firmato digitalmente, contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui alla precedente lettera, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'Offerta.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Si precisa che le predette disposizioni non si applicano alle MPMI e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI (art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

G) (eventuale) Certificazioni per riduzione garanzia

Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente dovrà produrre, attraverso il Sistema nell'apposito campo denominato **“Certificazioni per riduzione garanzia”**, uno dei seguenti documenti:

- copia informatica delle certificazioni di cui è in possesso, tra quelle elencate ai fini del beneficio della riduzione della garanzia ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente ad una dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. attestante la conformità delle copie alle certificazioni originali;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente e rilasciata dall'Ente Competente, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero

del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza;

- dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore nella presente procedura, attestante il possesso dei requisiti.

H) Documento PASSOE

Il Concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il Concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* al Disciplinare.

Si precisa che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia 150/2016, TAR Lazio 11031/2017, TAR Lazio 12696/2020) - il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell'offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisite fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac – AVCPass, sia stato perfezionato. In tal caso l'Operatore economico, **pena esclusione dalla procedura di gara**, è tenuto a fornire la prova che l'iscrizione all'AVCPass sia avvenuta prima della scadenza del termine per presentare la domanda e che solo la presentazione del Passoe è risultata tardiva per un'omissione sanabile.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'Allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, dell'impresa ausiliaria.

I) Patto di integrità firmato digitalmente

Il Concorrente è tenuto a allegare/inserire, **pena l'esclusione dalla procedura**, nell'omonimo campo della piattaforma Sintel, il documento **Patto di integrità**, allegato al presente Disciplinare,

debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) secondo le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste alla lettera A) Istanza di partecipazione del presente Disciplinare di gara.

J) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7) firmata digitalmente

Il Concorrente dovrà presentare una dichiarazione denominata "Dichiarazione Regolamento UE 2016/679" firmata digitalmente, conforme al modello M.7, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il Modello di cui all'allegato M.7 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

K) (eventuale) Referenze bancarie

Qualora il Concorrente non sia in grado di rilasciare dichiarazione relativa al fatturato globale e/o specifico, dovrà presentare almeno due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi e presentare l'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. S.U.A.R. si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

Modalità di invio delle referenze bancarie

Le referenze bancarie e l'eventuale bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale potranno essere inviate entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema con le modalità di seguito indicate.

Le referenze bancarie, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema, nell'apposito campo denominato "*(eventuale) referenze bancarie*", secondo una delle due modalità seguenti:

(a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii. sottoscritto, con firma digitale, dall'istituto bancario rilasciante la dichiarazione;

(b) sotto forma di copia informatica conforme (ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii.) al documento originale cartaceo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del Concorrente (o persona munita dei poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura). **Si precisa che la predetta copia informatica deve essere corredata da un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. con la quale il sottoscrittore dell'Istituto bancario dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare l'Istituto stesso. In tal caso S.U.A.R. si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente l'Istituto circa le referenze rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.**

L) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento (come da modello M.3)

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concorrente dovrà, **a pena di esclusione dalla procedura**, allegare/inserire nel campo Sintel

denominato “*(eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento*” la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato.

S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia provvisoria.

M) (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il Concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell’apposito campo di Sintel denominato “*Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*”, copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel*” del presente disciplinare – dal legale rappresentante o dal procuratore del Concorrente.

È facoltà di S.U.A.R. richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

S.U.A.R. si riserva di richiedere la presentazione dell’originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

N) Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00

La documentazione che costituisce l’Offerta economica deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972 e ss.mm.ii. in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Pertanto il Concorrente dovrà allegare/inserire a Sistema, nell’apposito campo denominato “***Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00***”, la quietanza di versamento dell’imposta di bollo rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento della suddetta imposta deve avvenire mediante l’utilizzo del **modello F24**, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del Concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice
- del codice tributo (2501)
- anno di riferimento
- importo

Si precisa che tale quietanza di versamento deve essere corredata da un’autodichiarazione (firmata digitalmente), resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., attestante che il versamento è avvenuto ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO

Una volta inserita la documentazione amministrativa e inviata attraverso l’apposito pulsante “Invia offerta multilotto”, l’Operatore economico deve accedere all’interfaccia “Visualizza Lotti” per visualizzare l’elenco dei lotti che compongono la presente procedura multilotto.

Con riferimento ai lotti per i quali intende presentare Offerta, il Concorrente deve quindi accedere all’interfaccia “Dettaglio” e inserire la documentazione richiesta secondo le modalità sotto specificate.

Le azioni sotto descritte dovranno essere ripetute per ciascun lotto per cui l'operatore economico intende presentare offerta.

15.2.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” a livello di singolo lotto l'Operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché i documenti richiesti sono stati inseriti a livello multilotto. L'Operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell'Offerta tecnica come di seguito descritto.

15.2.3 OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2

A livello di singolo lotto, allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il Concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando l'indicazione dei prodotti offerti e presentando la documentazione tecnica richiesta, così composta:

1. allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Offerta Tecnica**”, pena l'esclusione della procedura di gara, l'allegato M.5 - Dichiarazione di Offerta Tecnica. Il predetto modello di documento (M.5), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio PC) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
2. allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Scheda tecnica e IFU**”, pena l'esclusione della procedura di gara, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato dal presente Disciplinare, la documentazione tecnica del prodotto offerto, oltrechè le IFU dello stesso (cfr. paragrafi 1 e 6 dell'Allegato tecnico al Capitolato Tecnico e Prestazionale), sottoscritte singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
3. (campo eventuale) allegare a Sistema, nell'omonimo campo della piattaforma Sintel [all'occorrenza in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati], le **eventuali dichiarazioni di equivalenza** del/i prodotto/i offerto/i nell'evenienza in cui l'Offerente intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 68 del Codice. Tali dichiarazioni (sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma) devono essere corredate dai mezzi di prova atti a dimostrare che le soluzioni proposte siano equivalenti ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara;
4. allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Certificazioni**”, pena l'esclusione dalla procedura di gara, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato dal presente Disciplinare, copia conforme all'originale del certificato, i Certificati, le Dichiarazione di conformità UE e le Certificazioni / Attestazioni di valutazione di conformità del prodotto offerto alla normativa tecnica (UNI, CEI ecc.) di settore, nonché comunque tutte le certificazioni specifiche richieste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (cfr. paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'Allegato tecnico al Capitolato Tecnico e Prestazionale). Tali certificati, laddove non siano prodotti in originale, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma), resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la conformità delle copie ai

certificati originali;

5. allegare a Sistema, nell'apposito campo "***Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici***" (allegato M.4), la dichiarazione di disponibilità/impegno all'aggiornamento tecnologico/ampliamento di gamma. Il predetto modello di documento (M.4), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);

6. allegare a Sistema, pena l'esclusione dalla procedura, nell'apposito campo denominato "***Offerta Economica Silente***" copia dell'Offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d. offerta silente). Tale documento deve essere in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). L'Offerta Economica Silente deve corrispondere all'elenco (privo dei prezzi) dei prodotti e codici inseriti nel modello excel M.6 - Dettaglio prezzi e **quantità**;

7. (campo eventuale) allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "***Dichiarazione sui rapporti commerciali con il Produttore***", l'eventuale dichiarazione (avente finalità dimostrativa della propria affidabilità tecnico-professionale), ad oggetto la natura dei rapporti commerciali in essere con il Produttore del prodotto offerto e, segnatamente, la tipologia, la durata ed il valore (complessivo) di tali rapporti. Si precisa che tale dichiarazione non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto al contenuto delle proprie dell'Offerta economica presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara, pena esclusione. Tale dichiarazione, da rendersi resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà essere prodotta su un documento in formato pdf., sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere tutta la documentazione a comprova di quanto oggetto della predetta documentazione (ad es. i contratti stipulati fra Produttore e Concorrente aggiudicatario, copia delle fatture d'acquisto e così via) all'/agli Aggiudicatario/i dell'Accordo Quadro, indipendentemente dalla produzione, o meno, della predetta dichiarazione.

8. (campo eventuale) allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "***Dichiarazione di secretazione offerta tecnica***", **l'eventuale dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica.** Il Concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato più infra), ritiene coperte da segreto tecnico commerciale/know how e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e 22 e ss. della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. da parte di terzi. **Pertanto si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in caso di istanza di accesso agli atti di gara da parte di soggetti legittimati, fatta salva in ogni caso la valutazione discrezionale della S.U.A.R.**

In riferimento alle comprovate ragioni ostative alla possibilità di esibizione della documentazione tecnica dell'Offerente, o di parte di essa, ai terzi richiedenti, si precisa che devono risultare:

- ✓ l'analitica indicazione delle informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale,
- ✓ gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.);

- ✓ approfondita e congrua argomentazione delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D. Lgs. n.30/2005 ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale);
- ✓ tutti i correlati riferimenti normativi.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n.30/2005 ss.mm.ii. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della S.U.A.R.

Resta salvo, inoltre, quanto previsto dal comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ovvero il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al Concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, S.U.A.R. accoglierà la richiesta di accesso agli atti e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del Concorrente dal/i lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti con firma digitale:

- i. in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma;
- ii. in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo 15.2.1) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

ATTENZIONE: Lo spazio disponibile a sistema per il caricamento della documentazione ha una dimensione standard pari a 100 MB per ciascun campo. Pertanto gli OO.EE. nella predisposizione della propria offerta dovranno attenersi ai limiti di spazio imposti dalla piattaforma. Tutti i documenti pdf contenuti in Offerta tecnica devono permettere la funzione di selezione e ricerca di una qualsiasi occorrenza presente all'interno del documento (differentemente dalle mere scansioni di documenti originali analogici).

Si precisa inoltre quanto segue:

- (i) Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'Offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la S.U.A.R.
- (ii) L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e pena esclusione dalla procedura o risoluzione dell'Accordo quadro, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- (iii) I manuali, le schede, le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'Offerta tecnica devono essere scritti in lingua italiana e sottoscritti digitalmente con le modalità meglio viste al presente paragrafo.
- (iv) Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli Offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale, a norma del dPR n.445/2000 ss.mm.ii., firmata

digitalmente.

FORNITURA DI CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO

S.U.A.R. si riserva di chiedere campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti. La campionatura eventualmente richiesta (assegnando agli Operatori economici concorrenti un congruo termine per la consegna) dovrà essere recapitata e ceduta a S.U.A.R. a titolo gratuito.

La campionatura eventualmente richiesta dovrà pervenire presso la sede operativa di Regione Liguria – Settore S.U.A.R. – Via G. D’Annunzio n° 64 – 6° piano 16121 Genova nei seguenti orari: Ufficio Protocollo - dal **lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:30.**

15.2.4 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

A livello di singolo lotto, allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il Concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, così composta:

1. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “*Offerta economica*”, pena l’esclusione, il **prezzo unitario offerto** – espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre – utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) (**Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto 3).**
Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il Concorrente e deve collimare con l’importo complessivo offerto indicato nel Modello M.6 excel - Dettaglio prezzi e quantità. **In caso di discordanza tra il valore indicato in piattaforma e quanto indicato nel suddetto file, prevarrà il valore indicato in piattaforma Sintel. Saranno escluse le Offerte riportanti prezzi superiori alle basi d’asta.**
2. indicare a Sistema, nell’apposito campo “*di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico*” il valore **0,00 €** al fine di consentire la sottomissione dell’offerta. I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vanno specificati nel Modello M.6 excel - Dettaglio Prezzi e Quantità.
3. indicare a Sistema, nell’apposito campo “*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*”, pena l’esclusione, il valore dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” (individuati dalla Stazione Appaltante), pari a zero; **Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).**
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.
4. Allegare a Sistema, nell’apposito campo denominato “*Dichiarazione di offerta economica*”, pena l’esclusione, la Dichiarazione di Offerta economica conforme al modello M.6 allegato al presente Disciplinare. Il predetto modello di documento (M.6) deve essere scaricato salvandolo sul proprio PC e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e **firmato digitalmente**. La Dichiarazione di Offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui

all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* – dal legale rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);

5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "***Dettaglio prezzi e quantità***", pena l'esclusione, il file excel denominato "Dettaglio prezzi e quantità" conforme al modello M.6-excel allegato al presente Disciplinare di gara. Il predetto modello (M.6-excel) deve essere scaricato sul proprio computer, compilato ed inserito a sistema sia in formato editabile sia in formato pdf. Il file in pdf deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale – e in osservanza delle ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" – dal legale rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). Si precisa che i prezzi unitari devono riportare al massimo 5 (cinque) cifre decimali; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la S.U.A.R. procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 5 (cinque) cifre dopo la virgola;

ATTENZIONE: nel caso in cui la Ditta, risultata aggiudicataria, abbia offerto un prodotto già presente in Convenzioni attive la Stazione Appaltante procede, in sede di esecuzione del contratto, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti caricati, di cui ai precedenti punti, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del Concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

15.2.5 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al Concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi, dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il Concorrente, allo step 4 del percorso "Invia offerta", dovrà (per ogni lotto per il quale partecipa):

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale del documento***", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal Concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto

- al Concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dal legale rappresentante del Concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*);
Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al presente paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
 3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del Concorrente dal lotto cui si riferisce l'offerta, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma - con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I., ovvero del Consorzio medesimo.
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il Concorrente può passare allo step 5 "***Riepilogo ed invio dell'offerta***" del percorso "Invia offerta" dove l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta. L'effettivo completamento e prestazione dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" dovrà avvenire, si rammenta, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato. Gli step precedenti del percorso "Invia offerta", per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, di per sé soli **non consentono e non costituiscono**, difatti, l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del Concorrente e non è inviata al Sistema.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare, allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta", tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga

inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine congruo che in ogni caso - al fine di poter procedere celermente alla chiusura della presente procedura d'urgenza – non sarà superiore a sette giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Pertanto si invitano i Concorrenti a rimanere collegati al Sistema durante tutto lo svolgimento della procedura e, in ogni caso, ad essere reperibili attraverso il recapito PEC fornito e a seguire le indicazioni operative del Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Concorrente compila il DGUE (allegato al presente Disciplinare allegato M.2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il Concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Non indicare la denominazione dei sub-appaltatori.

Parte III – Motivi di esclusione

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (compilare sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (compilare sezioni 1b e 11)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL FORNITORE CON CUI STIPULARE L'ACCORDO QUADRO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, ricorrendo le condizioni di cui alla lettera b) della suddetta normativa, previa verifica dell'idoneità tecnica dei dispositivi offerti. Pertanto l'appalto è aggiudicato all'Operatore economico che, avendo proposto prodotti che presentano caratteristiche corrispondenti a quelle appositamente individuate nel Capitolato Tecnico, avrà offerto il minor prezzo. La verifica dell'idoneità dei prodotti offerti per tali lotti sarà effettuata dalla Commissione di esperti all'uopo nominata in osservanza delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021.

Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni e qualsiasi spesa, trasporti, imballi, IVA di legge esclusa, per merce resa "franco magazzino" di destinazione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e completa, ad insindacabile giudizio di S.U.A.R.

In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà, per ciascun Lotto, ad aggiudicare, secondo l'ordine della graduatoria di merito, un Accordo quadro a tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti dichiarati come da DGUE e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle Offerte tecniche e delle Offerte Economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Pertanto laddove l'Operatore primo classificato non sia in grado di fornire l'intero ammontare del fabbisogno trimestrale (purchè i quantitativi offerti non siano inferiori alla quantità minima accettata prevista nel Capitolato Tecnico e Prestazionale), si procederà all'aggiudicazione altresì agli Operatori economici che seguono in graduatoria fino alla concorrenza del quantitativo trimestrale di gara.

Anche la scelta degli Operatori economici cui affidare gli OdF (esclusivamente gli aggiudicatari con cui sia stato stipulato l'Accordo quadro) terrà conto dell'ordine dell'utile collocamento nella graduatoria di merito.

Gli Operatori economici hanno l'onere di indicare, nel M.6 excel – *Dettaglio prezzi e quantità*, la quantità complessivamente Offerta. Sono escluse le Offerte per quantitativi complessivi inferiori al 25% del fabbisogno previsto ("quantità minima accettata").

Quantità Offerte, cadenze e quantitativi di consegna (a norma del Capitolato Tecnico e Prestazionale) costituiscono impegno contrattuale non revocabile, né successivamente negoziabile.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inviando al Concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da S.U.A.R. né dagli altri Concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa-tecnica-economica).

Le operazioni di gara saranno condotte, in modalità telematica, da un Seggio di gara nominato ad hoc a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte, composto dal RUP e da almeno un altro funzionario con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta in **data 25/11/2021 ore 13:45** e si svolgerà presso gli uffici di S.U.A.R. in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova, 2° piano. In caso di problemi legati al funzionamento della piattaforma SinTel (es. manutenzioni programmate e/o straordinarie) o per altre esigenze di gestione della procedura la Stazione Appaltante, previo avviso, può rinviare la seduta sopra indicata. Il link per la partecipazione a distanza in diretta streaming da parte di tutti gli Operatori economici interessati è il seguente:

https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live

Il RUP, supportato dall'altro componente del Seggio di Gara ed alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Regione Liguria, procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella *Documentazione amministrativa*.

Il Seggio di gara, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa*.

S.U.A.R. al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà all'adozione della Determina di ammissione/esclusione e procederà, altresì, alla comunicazione della stessa ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE DI ESPERTI - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle Offerte si darà avvio alla procedura di nomina della Commissione di esperti incaricati della valutazione delle offerte tecniche. Ai fini della nomina si fa applicazione delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione di esperti e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Il Sedio di gara, al termine della verifica dei documenti contenuti nella *Documentazione amministrativa* in formato elettronico, procederà, in seduta pubblica (organizzata dalla Stazione Appaltante tramite sistemi di videoconferenza a distanza e diretta streaming), alla apertura (sblocco) e a dare atto degli atti rinvenuti, ovvero caricati a Sistema, limitatamente alla fase tecnica dei Concorrenti ammessi a tale fase.

La data della seduta pubblica telematica ed il link utile al fine della partecipazione a distanza in diretta streaming verranno comunicati, con congruo anticipo, attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura oltrechè sul profilo internet della Stazione Appaltante.

A seguire, la Commissione di esperti all’uopo nominata procederà, relativamente a ciascun singolo lotto, alla valutazione di idoneità dei prodotti offerti verificandone la corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato.

La durata prevista e presunta per i lavori della suddetta Commissione è di massimo 30 gg decorrenti dall’atto di nomina.

La Commissione di esperti è responsabile della valutazione delle offerte tecniche che avverrà in una o più sedute riservate.

La Commissione di esperti eseguirà la valutazione di idoneità dei prodotti offerti verificandone, attraverso l’analisi della documentazione tecnica e dei certificati presentanti, la corrispondenza alle specifiche tecniche previste, a pena di esclusione, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Se ritenuto dalla Commissione di esperti il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

La Commissione di esperti può ritenere che, per la verifica di effettiva rispondenza alle predette specifiche minime fissate dal Capitolato Tecnico e Prestazionale, sia necessario l’esame di idonea campionatura dei prodotti offerti. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà un congruo termine agli Operatori economici ai fini del recapito della stessa a norma del paragrafo 15.2.3 del presente Disciplinare.

È altresì facoltà della Commissione di esperti sottoporre detta campionatura ad una o più prove tecniche e/o test di laboratorio da eseguirsi a cura di Soggetti terzi indipendenti (Organismi notificati e/o Laboratori accreditati) nell’osservanza delle metodologie d’esame previste dalla normazione tecnica specifica per il lotto di gara cui si riferisce la campionatura di specie.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del Concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti qualora la verifica abbia avuto esito negativo.

Per gli Operatori che non hanno superato la verifica di idoneità tecnica il Sedio di gara procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Non si procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti Operatori.

Successivamente, in seduta pubblica (organizzata con le medesime modalità meglio viste per le precedenti sedute pubbliche), il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta il Sedio di gara procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. La Stazione Appaltante darà atto dell’offerente che ha formulato il prezzo più basso.

Ai fini dell’elaborazione della graduatoria, nel caso di parità di importi offerti si provvederà ad individuare l’Aggiudicatario in base alla maggiore quantità di prodotti offerti.

Laddove entrambe le Ditte interessate concorrenti abbiano offerto la medesima quantità di prodotti, per l'aggiudicazione si procederà ad una richiesta di miglioramento delle condizioni economiche.

Qualora il Sistema/S.U.A.R. individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

Il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice per i casi di esclusione (eventualmente su segnalazione della Commissione di esperti in esito alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche) da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione di esperti, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. A tal fine procede ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Individuate le offerte anomale, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione di esperti, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC ([http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi_Accesso_Riservato/Operatore Economico](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi_Accesso_Riservato/Operatore_Economico)) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun Concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi, **per ciascuno dei lotti cui intenda a partecipare**, di apposito PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC – che attesta che il Concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, S.U.A.R. procederà a richiedere al Concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la seguente documentazione afferente i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal presente Disciplinare di gara (tale documentazione è la medesima che dovrà essere inserita da ciascun Concorrente nel sistema AVCPASS):

A) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria: dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato,

ovvero in alternativa

copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi sociali con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) del fatturato globale. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

B) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità tecnico - professionale:

- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture / servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a) richiesta della copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) richiesta di copia dei predetti certificati direttamente alle amministrazioni/enti contraenti che li hanno rilasciati;
- c) richiesta dell'elenco delle fatture ("ciggate") emesse in relazione alle forniture dichiarate.

In caso di forniture / servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Gli operatori economici possono fornire, in alternativa in fase di comprova, un elenco delle forniture analoghe eseguite a favore delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativo allegato XVII.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del Concorrente.

23. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

In aggiunta alle cause di esclusione già individuate al paragrafo 20 del presente Disciplinare, saranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a) offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- b) offerte tecniche non firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto Concorrente:
 - in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, non sia firmata digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
 - in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non sia firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

- c) offerte economiche non firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto Concorrente o firmate digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- d) offerta tecnica contenente qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica.
- e) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificati nello Schema di Convenzione di Accordo quadro e/o nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;
- f) offerte che siano sottoposte a condizione;
- g) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- h) offerte incomplete e/o parziali;
- i) offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e/o nello Schema di Convenzione di Accordo quadro;
- j) offerte che presentino due o più prodotti/servizi alternativi per uno stesso lotto;
- k) offerte con prezzo offerto superiore all'importo a base d'asta;
- l) l'offerta di quantitativi inferiori al 25% ("quantità minima accettata") del fabbisogno trimestrale messo a gara;
- m) offerta economica per la quale è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'Offerta.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i Concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i Concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni S.U.A.R. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) di non stipulare, motivatamente, l'Accordo quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- e) di procedere all'aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo lotto.

Prima della stipula dell'Accordo quadro, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di

cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai fini del della stipula dell'Accordo quadro non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice giusta quanto statuito dall'art. 122 comma 8 D.L. n. 18/2020 come convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27.

In ogni caso la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con il/gli Aggiudicatario/i.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 commi 4-bis e ter, 89 e dall'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

25. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

25.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà far pervenire a S.U.A.R., ai fini della stipula dell'Accordo quadro e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Regione Liguria - S.U.A.R. a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare. La fideiussione dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
2. per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente secondo le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le

prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;

5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore dell'Accordo quadro, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);

7. dati di contatto di un Responsabile della Fornitura, che avrà i compiti e le responsabilità previsti dal Capitolato Tecnico;

8. (Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.) la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:

a) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria: amministratori, consiglieri, procuratori con potere di impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, collegio sindacale, organismo di vigilanza, direttore tecnico (ove previsto) e soci di maggioranza.

Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, dovranno anche essere allegate le autocertificazioni relative ai titolari delle cariche sociali di tale ditta.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai familiari conviventi maggiorenni ed al coniuge non separato anche se non convivente dei titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria (come sopra specificato) e del socio di maggioranza persona fisica/giuridica.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

c) nell'eventualità che, nella compagine societaria della ditta aggiudicataria, sia presente una società estera in qualità di socio unico o socio di maggioranza, dovrà essere fornita anche una dichiarazione sostitutiva di registrazione nel Paese di provenienza, tradotta in lingua italiana.

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, S.U.A.R. procederà, tramite procedura telematica Si.Ce.Ant, a richiedere le "comunicazioni/informazioni" antimafia.

9. pagamento (da effettuarsi sul portale dei pagamenti di Regione Liguria - Pago Liguria) delle spese inerenti all'Accordo quadro (marche da bollo e imposta di registro), oltre il rimborso delle spese di pubblicità legale;

10. (eventuale) a norma dell'art. 105 c. 7 del Codice, i contratti di subappalto eventualmente stipulati;

11. (eventuale) tutte le informazioni previste dall'art. 105 c. 2 del Codice, già menzionate al precedente art. 10 relative agli eventuali sub-contratti, fermo restando l'obbligo di comunicare le predette informazioni sempre necessariamente prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali;

12. la documentazione a comprova dei rapporti giuridici intercorrenti con il/i Produttore/i del/dei prodotto/i offerto/i (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'originale o la copia autentica degli accordi commerciali conclusi con il/i Produttori e copia delle fatture d'acquisto ricevute);

13. quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

S.U.A.R. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario di ciascun lotto non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, S.U.A.R. dichiarerà decaduto il Concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al Concorrente medesimo, riservandosi di valutare di procedere all'aggiudicazione al Concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, S.U.A.R. potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini previsti.

25.2. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Sarà stipulato, con tutti gli Aggiudicatari, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione un Accordo quadro conforme allo Schema di Convenzione di Accordo quadro.

Ciascun Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l'Accordo quadro medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

L'Accordo quadro verrà concluso tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E.

Si rammenta che con il Concorrente aggiudicatario di più lotti verrà stipulata un'unica Convenzione di Accordo quadro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **4.000,00** La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva - a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro e dei Contratti di Fornitura nonché dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione di Accordo quadro/Contratti di fornitura disposta in danno dell'esecutore - il cui ammontare sia pari al 10% dell'importo contrattuale della Convenzione di Accordo quadro, ottenuto moltiplicando il quantitativo riferito per il prezzo unitario offerto.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In ogni caso la fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere almeno i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- i. essere prestata in favore di Regione Liguria - Settore S.U.A.R.
 - ii. essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:
 - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante. La conformità della copia all'originale dev'essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. da presentare a corredo della copia stessa;
 - oppure
 - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
 - iii. essere incondizionata e irrevocabile;
 - iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - v. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di S.U.A.R
 - vii. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'Accordo quadro e dei Contratti di Fornitura;
 - viii. avere una durata almeno pari a tutta la durata dell'Accordo quadro e dei Contratti di Fornitura.
- L'importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per fruire di tali benefici, il Concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale

rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso della detta certificazione.

Per le MPMI si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano microimprese, piccole o medie imprese.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti stessi e dall'Accordo quadro. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione di Accordo quadro.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nell'Accordo quadro.

27. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula dell'Accordo quadro e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula dell'Accordo quadro è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura, pena la risoluzione dell'Accordo stesso.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa partecipante alla gara si impegna ad osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con D.G.R. n. 39/2020 (e parzialmente modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021.

Entrambi i documenti sopra richiamati sono liberamente consultabili sul sito istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it ai seguenti link: <https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piani-triennali-corruzione-trasparenza-giunta.html> (PTPCT) <https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-organigramma/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento.html> (Codice di Comportamento).

In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura di gara, ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi sopra richiamati può comportare, previa contestazione scritta:

- a) L'esclusione dalla procedura di gara e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata nella fase antecedente l'aggiudicazione della procedura ed integra una delle ipotesi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) La revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto;
- c) La risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo), relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario della gara in oggetto, prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura in oggetto si impegnano a corredare l'offerta formalizzata del Modello M.7 relativo alle seguenti specifiche, procedure e tutele, volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy riguardante:

- a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla Stazione Appaltante, garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni, preferibilmente via pec indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente/Istituto del Servizio Sanitario Regionale e all'Azienda USL Valle d'Aosta di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

Inoltre l'attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanze di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'Operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'Offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli Enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dei Contratti di fornitura, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con S.U.A.R. per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, individuati quali esperti di supporto al RUP;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al Concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet www.ariaspa.it e www.acquistiliguria.it.

I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori intra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: **appalti.sanita@cert.regione.liguria.it**.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dei Contratti di fornitura; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale
 - A.1.1. Tabella fabbisogni e basi d'asta
 - A.2. Schema di Convenzione di Accordo quadro
- B. Bando di gara (GUUE)
- C. Disciplinare di gara
- D. Patto di integrità
- E. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

- M.1 - Istanza di partecipazione
- M.2 - DGUE (da allegare a modello M.1)
- (eventuale) M.3 - Dichiarazione di Avvalimento
- M.4 - Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma
- M.5 - Dichiarazione di Offerta Tecnica
- M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica
- M.6 excel – Dettaglio prezzi e quantità
- M.7 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Tazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA REGIONE LIGURIA E L'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA

VISTI

- L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 03/04/2020;
- L'art. 42, comma II, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

PATTO DI INTEGRITÀ'

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e va applicato a tutte le procedure di gara d'appalto ovvero di scelta del contraente salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico, in qualità di stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, in relazione ad adesione a contratti centralizzati oppure a convenzioni quadro, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente l'operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla gara d'appalto, oppure nel caso di affidamenti derivanti da affidamenti diretti o ad affidamenti effettuati con gara informale, unitamente all'offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
- Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- Si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla successiva esecuzione del contratto;
- Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l’elenco delle attività sensibili previste dall’art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:
 1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 3. Noli a freddo di macchinari;
 4. Fornitura di ferro lavorato;
 5. Noli a caldo;
 6. Autotrasporto per conto di terzi;
 7. Guardiania dei cantieri;
 8. Servizi funerari e cimiteriali;
 9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
 10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- Decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette da Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;

Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti

negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria.

In particolare la Stazione appaltante assume l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- L’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- La revoca dell’aggiudicazione, anche efficace, e l’escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente alla stipula del contratto d’appalto;
- La risoluzione contrattuale e l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 6. Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata al Foro di Genova.

Regione Liguria
Firmato digitalmente

L’operatore economico
Firmato digitalmente

MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: **28 Luglio 2021**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. VERSIONI	3
2. SINTEL	3
3. GUIDE E MANUALI.....	5
4. DOTAZIONE INFORMATICA	6
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6. REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.....	7
6.1. REGISTRAZIONE A SINTEL	8
6.2. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE.....	9
6.3. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI.....	9
6.4. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	10
6.5. REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI.....	10
7. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1. FIRMA DIGITALE	11
7.2. MARCATURA TEMPORALE	11
8. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	12
9. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1. DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2. DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	14
9.3. HASH	14
10. CONTATTI.....	16

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, l'iscrizione a EFT e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.45.1.2.

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 12.0.00.

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it ([Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali](#)).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione Carta d'Identità Elettronica (CIE) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta e un cellulare abilitato con NFC per leggere la carta e ricevere il codice OTP da usare come password temporanea.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITÀ DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione "Autenticazione con username e password" cliccare su "Entra con ID e password" e successivamente su "Registrazione a IDPC". Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

CIE (Carta d'Identità Elettronica)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La prima registrazione con CIE prevede i seguenti step:

1. Nella sezione «Accedi con la tua identità digitale» cliccare su «Entra con CIE»
2. «Entra con CIE» consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
 - «Desktop» – l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di Smartcard contactless per la lettura della CIE (è necessario installare prima il «Software CIE», posare la Smartcard sul lettore contactless e conoscere il relativo codice PIN).
 - «Desktop con smartphone» – l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» (è necessario scansionare il QR code mostrato dal browser usando lo smartphone, conoscere il codice PIN della CIE che dovrà essere posata sullo smartphone per generare il codice OTP).
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei «Manuali», accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione «Registrazione».

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell'ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l'elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma “debole”).

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all’interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l’estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituenti e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell’offerta

La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’operatore economico del corretto invio dell’offerta.

E' possibile per l' operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per

memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (Upload)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato "Invia Offerta".

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato "Invia Offerta" che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>

Identificativo atto: 2021-AM-7286

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Tiziana TAZZOLI		-	09-11-2021 18:04
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Tiziana TAZZOLI		-	09-11-2021 18:04
Approvazione legittimità	Maria Franca FLORIS		-	09-11-2021 17:55
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Tiziana TAZZOLI		-	09-11-2021 16:24

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria